GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 ROMA — SABATO 13 FEBBRAIO **NUM. 36**

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri, dopo di avere convalidata l'elezione del Collegio di Ostiglia, stata riconosciuta regolare, la Camera proseguì la discussione generale del bilancio di prima previsione pel 1875 del Ministero dell'Interno. Vi presero parte i deputati La Porta, Plebano, Buonomo, Bonfadini, Miceli e il Ministro delle Finanze.

Fu annunziato dal Presidente che a comporre la Giunta incaricata dell'esame del disegno di legge presentato nella seduta precedente dal Ministro di Grazia e Giustizia, relativo alle Corti di cassazione, aveva chiamato i deputati Chiaves, Crispi, Mancini, Mari, Mosca, Piroli, Pisanelli, Varè e Villa.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **DCCCCXCVIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per l'esercizio di una fonderia di seconda fusione della ghisa, per la fabbricazione di utensili e macchine agrarie e industriali, e per la lavorazione del ferro malleabile ad uso delle costruzioni, stabilita in Firenze col nome di *Fonderia del Pignone*, col capitale nominale di lire 2,000,000, diviso in num. 4000 azioni da 500 lire ciascuna e colla durata di anni 15 decorrendi dal 1° ottobre 1874;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — È autorizzata la Società anonima per azioni al portatore denominatasi: *Fonderia del Pignone*, sedente in Firenze ed ivi costituitasi con l'istrumento pubblico del 23 novembre 1874, rogato Luigi Scappucci, al n. 193 di repertorio, ed è approvato il suo statuto, consegnato in atti dallo stesso notaro coll'istrumento pubblico del 14 gennaio 1875, rogato pure in Firenze, al n. 11 di repertorio.

Art. II. — La Società contribuirà nelle spese degli uffici di ispezione per lire 150 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali, adottato dal Consiglio provinciale di Genova colla deliberazione 26 aprile 1873 e poscia modificato coll'altra del 12 agosto 1874;

Veduto il parere 21 giugno 1873 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Genova per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali di quella provincia, quale regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione di questo decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1875

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione, sorveglianza delle strade provinciali, consortili e comunali nella provincia di Genova.*

PARTE PRIMA.

CAPO I. — *Classificazione delle strade e spese delle medesime.*

Art. 1. La classificazione delle strade e le norme per le spese relative risultano dagli elenchi regolarmente compilati e sanzionati a norma dei precetti stabiliti nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato **F**.

CAPO II. — *Costruzione e sistemazione delle strade.*

Art. 2. Le strade che si costruiscono a nuovo o che vengono radicalmente sistemate debbono essere nelle condizioni e forme stabilite nei seguenti articoli.

Sezione 1ª. — **Strade provinciali.**

Art. 3. La costruzione e sistemazione delle strade provinciali è fatta sempre in base di regolari progetti d'arte compilati dall'uf-

ficio tecnico provinciale, giusta le prescrizioni del regolamento approvato col Regio decreto 4 ottobre 1868, per norma degli uffici del genio civile.

Art. 4. La larghezza delle nuove strade provinciali potrà variare tra i metri 7 20 e metri 9 da lembo a lembo, a seconda della loro maggiore o minore importanza.

Nel primo limite detta larghezza si suddividerà in metri 6 per la carreggiata e metri 1 20 pei marciapiedi laterali di 60 centimetri ciascuno. Nel secondo limite, in metri 7 per la carreggiata, e metri 2 per i marciapiedi di 1 metro caduno.

In caso di larghezze intermedie, le suddivisioni saranno fatte proporzionalmente alle suaccennate.

Art. 5. Ovunque il piano stradale non si alzi più di 40 centimetri sopra quello contiguo della campagna laterale, dovranno aprirsi, a fianco della strada, fossi o cunette di larghezza o profondità sufficiente da potere contenere le acque delle pioggie più dirotte.

I fossi aperti in terreni di facile corrosione saranno rivestiti di regolare selciatura od impietrata.

Art. 6. Le scarpe o falde degli scavi possono variare tra 1[10 ed 1 00 di base per ogni unità di altezza, a seconda della durezza e tenacità di roccia o terra a scavarsi.

Quelle dei rinterri fra 1 e 1 1[2 di base per ogni unità di altezza.

In caso di rinterri e scavi di considerevole altezza, sarà questa divisa a competenti distanze uguali, da banchine di una larghezza fra i 50 centimetri ed un metro.

Dette scarpe debbono in generale essere consolidate con zolle erbose di convenienti qualità.

Art. 7. Le pendenze longitudinali delle strade provinciali non debbono in massima superare il 3 per cento.

Solo in caso di speciali difficoltà si potrà raggiungere il 6 per cento procurando di alternare queste livellette con altre a più miti pendenze, ove debbano prolungarsi di oltre mezzo chilometro.

Art. 8. Quando in un progetto, da sottoporsi all'esame della Deputazione, si verifichi il caso di un tratto di strada di una lunghezza maggiore di metri 10 che abbia una pendenza eccedente il 5 per cento, l'ufficio incaricato della formazione del piano dovrà dare in apposita relazione i motivi che consigliano la maggior pendenza e la Deputazione ne farà oggetto di una speciale deliberazione.

Art. 9. I tracciamenti planimetrici si debbono compiere di allineamenti retti raccordati da curve di un raggio il più possibilmente ampio e non minore di 40 metri, salvochè gravi difficoltà di terreno giustifichino l'ammissione di curvature più strette, ma non mai di un raggio inferiore ai 15 metri.

In quest'ultimo caso dovrà formarsi la carreggiata alquanto più ampia e la pendenza longitudinale non sarà maggiore del 2 per cento per tutto lo sviluppo della curva.

Ove poi dovesse a questa succedere altra simile curva di flesso contrario, s'interporrà ad esse un tratto rettilineo di una lunghezza almeno di 15 metri.

Art. 10. La carreggiata delle strade verrà formata di uno strato di buona ghiaia o pietrisco (pietre frante) dai 2 ai 5 centimetri di lato, della migliore qualità che somministrano i corsi d'acqua o le roccie più adatte che s'incontrano lungo la strada ad aprirsi, preferendo in ogni caso le calcari, specialmente per gli strati superiori della massicciata.

Questo materiale dovrà essere versato a due riprese in una incassatura preparata della larghezza della carreggiata stessa di cui all'art. 4° e di una profondità ai lembi fra i 20 e i 30 centimetri.

Il fondo di codesto incassamento, ben assodato e regolarizzato, deve presentare una convessità ad arco di circolo, con saetta centrale fra 1[30 ed 1[40 della corda, convessità questa che deve riprodursi alquanto più sentita alla superficie della carreggiata e sempre in modo, che le due pendenze trasversali riescano più inclinate della longitudinale.

Nei terreni cedevoli e paludosi la massicciata deve essere eseguita con maggiore fondazione mediante impietramento o ciottolato di forma e spessezza da determinarsi a seconda dei casi.

Nei tratti invece a fondo roccioso l'incassamento può limitarsi dai 10 ai 15 centimetri di profondità.

Art. 11. Le banchine o marciapiedi laterali alla carreggiata, di cui all'art. 4°, devono essere formate con terra acconcia a subire un sufficiente consolidamento, e devono avere la loro superficie regolarmente disposta con lieve pendenza verso l'esterno.

Il margine di dette banchine deve essere esattamente allineato e profilato, ed ove la strada è costituita in rinterro, si deve consolidare con una orlatura di zolle erbose ben vegete poste sulla falda del rilevante stesso.

Art. 12. I rinterri per la formazione delle strade devono eseguirsi a strati di 20 a 30 centimetri di altezza per tutta la loro lunghezza; le materie che li compongono devono essere sufficientemente pigiate, onde non abbiano a temersi abbassamenti pregiudizievoli alla regolarità e solidità del corso stradale.

In caso di rinterri sopra terreni a forte pendio dev'essere preventivamente disposto il suolo a scaglioni leggermente inclinati verso monte.

I rilevati contro muri di sostegno devono preferibilmente comporsi di materie grosse, ghiaiose o di pietrame di rifiuto disposte in modo che ne derivi la minore spinta contro i muri stessi.

Art. 13. Ove per circostanze di località non si potesse o non convenisse far luogo alle scarpe in rinterro ed in isterro, dovranno eseguirsi muri di sostegno, o di controriva, preferibilmente a secco, in modo che la larghezza normale della strada non sia diminuita, tranne per la spessezza dei parapetti che dovessero eseguirsi sui muri di sostegno.

I parapetti saranno sempre costrutti in muratura a calce colla parete esterna collimante col ciglio della strada.

Art. 14. Sui corsi d'acqua che attraversassero la strada, dovranno costruirsi dei ponti di convenienti dimensioni e forme, sia per assicurare il libero transito sui medesimi, non che il corso delle acque e la solidità dell'opera stessa.

Art. 15. Ove sarà giudicato necessario dovranno pure venire costrutti a convenienti distanze degli acquedotti, o chiaviche per lo sfogo delle acque piovane che sgorgano dai fossi laterali delle strade.

Art. 16. A difesa dei parapetti, e delle banchine in pietra, sul lembo dei tratti di strada fiancheggiati da burroni, dovranno stabilirsi dei paracarri o colonnette in pietra, ove non convenga provvedere altrimenti alla sicurezza del transito.

Art. 17. Lungo le strade novellamente costrutte, e su quelle sistemate, più importanti, saranno infisse colonnette chilometriche di pietra la cui numerazione dovrà incominciare da quella più vicina a Genova.

Art. 18. La pietra da usarsi, la forma, la lavoratura ed il collocamento di detti paracarri o colonnette formeranno oggetto di speciali disposizioni da stabilirsi nei capitolati d'appalto.

Art. 19. Gli scavi per le fondamenta dei muri o edifizi a costrursi dovranno sempre spingersi sino all'incontro della roccia o del terreno sodo.

I capitoli d'appalto dovranno sempre indicare per ogni caso speciale i sistemi di fondazione da adottarsi.

Art. 20. I ponti, ponticelli ed acquedotti devono costruirsi in muratura o in ferro, o con sistema misto escluso il legno.

Art. 21. Tutti i lavori stradali dovranno essere eseguiti a seconda delle migliori regole dell'arte, e come verrà stabilito dai capitolati d'appalto che faranno parte dei relativi progetti.

Sezione 2ª. — Strade consortili e comunali.

Art. 22. Per la costruzione e la sistemazione delle strade consortili e comunali debbono osservarsi le norme della precedente sezione in quanto non è altrimenti disposto dagli articoli seguenti.

Art. 23. Le strade comunali a costruirsi possono essere carreggiabili o mulattiere.

Art. 24. Le disposizioni dei seguenti articoli si applicano solo alle strade consortili e comunali rotabili da costrursi.

Art. 25. La larghezza fra lembo e lembo delle strade comunali e consorziali di nuova costruzione e sistemazione dev'essere di metri 5 a 7, a seconda della rispettiva importanza apprezzata dal Consiglio comunale sulla proposta di chi redige il progetto.

Nelle regioni montagnose, ove la larghezza della strada fosse stabilita in soli metri cinque, il piano viabile potrà essere disposto ad un solo piovente verso monte, sufficientemente ampliato pei ricambi.

Art. 26. Le pendenze longitudinali delle strade consortili e comunali carreggiabili non debbono in massima eccedere il 4 0[0. In caso di gravissime difficoltà di terreno potranno elevarsi fino al 7 0[0, procurando alternare le pendenze dal 6 al 7 con altre più miti, ove la loro lunghezza debba eccedere il mezzo chilometro.

Art. 27. I paracarri e le colonnette chilometriche non sono obbligatorie lungo le strade comunali.

Per la difesa dei parapetti e delle banchine e per la sicurezza del transito possono sostituirsi ai paracarri in pietra *concia* delle pietre rustiche di conveniente dimensione e forma.

Art. 28. La Deputazione consentirà la costruzione di strade mulattiere a quei comuni soltanto i quali, sia per le condizioni delle loro finanze, sia per ragioni topografiche, mostrino l'impossibilità di eseguire il nuovo mezzo di comunicazione rotabile.

Art. 29. Le strade mulattiere dovranno avere una larghezza non minore di m. 2 50. La pendenza longitudinale non potrà mai essere superiore al 12 0[0.

Art. 30. Nei tratti di strada con pendenza eccedente il 7 0[0 il suolo viabile dovrà essere solidamente selciato. Verranno ad intervalli eseguite delle traverse o cunettoni per lo sfogo delle acque piovane e dei colatori laterali di minore importanza.

Art. 31. Anche in queste strade tutti i ponti od acquedotti devono essere costrutti in muratura od in ferro, escluso il legno.

Potrà però la Deputazione provinciale permettere ai comuni la costruzione dei ponti in legno, quando essa sia consigliata da circostanze eccezionali.

PARTE SECONDA.

Capo unico. — *Manutenzione delle strade.*

Sezione 1ª. — Strade provinciali.

Art. 32. La manutenzione delle strade è ordinaria e straordinaria.

La ordinaria si eseguisce per via d'appalti *a misura* o *ad economia*, e preferibilmente *a corpo*, duraturi per tre, sei, nove anni, ed in base di progetti compilati dall'ufficio tecnico della provincia, corredati dei documenti prescritti dal regolamento 4 ottobre 1868.

La straordinaria si fa sempre a corpo, in base a capitolato stabilito dalla Deputazione provinciale, previo parere dell'ufficio tecnico.

Nella categoria *a misura* si comprendono le provviste del materiale pel risarcimento della massicciata e le riparazioni alle opere d'arte. In quella *ad economia* lo sgombro delle frane, del detrito, l'inaffiamento della carreggiata, la manutenzione dei fossi, degli acquedotti, la spalatura delle nevi, le riparazioni al corpo stradale costituito in terra, ed infine lo spandimento del materiale di risarcimento della massicciata.

Art. 33. Il materiale di risarcimente delle massicciate stradali è provveduto nei limiti del contratto in base delle note che sono consegnate agli appaltatori dall'ufficio tecnico provinciale.

Per le strade di maggiore frequenza la provvista può essere fatta in due epoche, cioè: per circa 1[3 in principio di primavera, e circa 2[3 in principio di autunno.

I capitolati speciali debbono determinare l'ubicazione più precisa di queste provviste, ed il limite di tempo nel quale dev'essere incominciato e finito il trasporto del materiale sulla strada.

Art. 34. In caso di ritardo al compimento della provvista del materiale suddetto è detratta dall'avere degli appaltatori una somma corrispondente all'1 0[0 della parte mancante per ogni giorno di ritardo, a contare dal quinto giorno dopo il termine stabilito.

In caso di rifiuto parziale o totale della ghiaia o pietrisco, l'ufficio concederà un termine perentorio per l'opportuna sostituzione d'altro materiale in buone condizioni, e l'appaltatore dovrà pure sottostare alla multa di cui nella prima parte di quest'articolo.

Trascorso questo termine senza effetto, la Deputazione provinciale emanerà i provvedimenti opportuni perchè il materiale venga fornito da altri a spese e rischio degli appaltatori.

Agli appaltatori potrà inoltre dalla Deputazione venire inflitta una multa eguale al decimo dell'importo del materiale non provveduto stabilito a prezzo del contratto d'appalto.

Art. 35. Il materiale di risarcimento dev'essere depositato lungo i marciapiedi in cumuli prismatici allungati, equidistanti, del volume prescritto dal capitolato speciale.

Art. 36. Lungo le strade di maggiore carreggio, o nei tratti di esse in cui la via non presenti sufficiente ampiezza, possono ammettersi dei depositi in prossimità delle strade stesse, sulle quali poi è trasportato il materiale all'atto dell'impiego. La spesa di questo trasporto verrà compresa nel prezzo unitario del materiale.

Art. 37. La qualità e la grossezza della ghiaia e del pietrisco dev'essere nelle condizioni accennate all'art. 10 del presente regolamento, salve le eccezioni che fossero motivate da circostanze locali da stabilirsi nei capitolati d'appalto, i quali devono pure indicare le cave o luoghi dai quali si dovrà estrarre il materiale medesimo.

Art. 38. Ove durante il contratto d'appalto si verificassero esaurite le cave nello stesso designate, l'appaltatore dovrà rintracciarne delle nuove.

Se l'ufficio le riconosce convenienti, ne propone l'approvazione alla Deputazione provinciale insieme alla variazione del prezzo unitario del materiale medesimo, in base agli elementi stimati dal capitolato d'appalto.

Art. 39. Le riparazioni alle opere d'arte saranno comprese negli appalti di manutenzione ordinaria, limitatamente a quelle occorrenti per la semplice conservazione in istato normale delle opere medesime, in base del fondo presunto nei rispettivi contratti.

Art. 40. Per le riparazioni straordinarie spetterà sempre alla Deputazione il decidere, se convenga farsi luogo a particolari accordi cogli appaltatori del mantenimento ordinario, o aprire appalti speciali per detti lavori.

Art. 41. In caso di straordinarie emergenze, onde riparare o conservare la strada, le spese per provviste o lavori potranno essere eseguite *in economia* nei limiti della somma presunta in contratto.

Ove occorrano maggiori spese, l'ufficio tecnico ne informa la Deputazione provinciale, e presentando un'apposita stima, ne chiede l'approvazione.

Art. 42. Quando trattisi di lavori *in economia* i prezzi delle giornate dei manuali e dei noli pei trasporti sono fissati dall'ufficio tecnico in base dei prezzi correnti, come pure le altre provviste che potessero occorrere per la manutenzione delle strade, all'infuori

di quelle comprese nella categoria *a misura*, o che hanno riscontro nell'elenco del capitolato d'appalto.

Art. 43. Gli appaltatori della manutenzione sono tenuti a pagare puntualmente, per settimana, o per quindicina, giusta le prescrizioni dell'ufficio tecnico, le somme risultanti da appositi stati nominativi, che loro sono consegnati dall'ufficio medesimo.

Per correspettivo di questa anticipazione di denaro sarà stabilito un aggio da fissarsi per ogni impresa non maggiore del 5 0[0, da pagarsi all'appaltatore.

Art. 44. Ove constasse alla Deputazione provinciale che per parte degli impresari, non si è adempiuto nei modi e tempi stabiliti al regolare pagamento di cui all'articolo precedente, la stessa, udito l'appaltatore, vi farà procedere direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, e potrà infliggergli una penalità corrispondente al decimo della somma non pagata a tempo debito.

Art 45. L'importo delle provviste e dei lavori, nonchè il rimborso delle anticipazioni, saranno corrisposte agli appaltatori in fine d'ogni semestre per la totalità delle spese fatte, accertate e liquidate mediante certificato dell'ufficio tecnico.

A maggiore garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi dell'appaltatore, verrà ritenuto il decimo dell'importo del materiale di risarcimento e della massicciata.

Questa ritenuta è poi rimborsata col pagamento relativo alle spese del semestre successivo.

Alla fine dell'ultimo semestre è saldato l'intiero credito all'appaltatore, dopo l'approvazione della collaudazione definitiva.

Art. 46. Il lavoro manuale di risarcimento della massicciata e di riparazione al corpo stradale ed alle sue attinenze, per la parte costituita in terra, è fatto per mezzo dei cantonieri, che vi attendono giornalmente.

Sezione 2ª. — **Strade comunali e consortili.**

Art. 47. Le disposizioni della precedente sezione sono applicabili alla manutenzione delle strade consortili e delle comunali carreggiabili costrutte, o sistemate nei limiti di larghezza e pendenza stabiliti dal presente regolamento, ad eccezione però di quanto riguarda la durata obbligatoria degli appalti.

Art. 48. Le attribuzioni nella precedente sezione affidate all'ufficio tecnico provinciale devono, per le strade consortili, intendersi commesse agli ingegneri del Consorzio, e per le comunali, a quelli dei comuni di tali mansioni incaricati.

Art. 49. Per le strade comunali non sistemate, e per le mulattiere, i comuni devono provvedere alla manutenzione e conservazione *in economia* e col mezzo di cantonieri.

PARTE TERZA.

Capo unico. — *Direzione dei lavori di costruzione e sistemazione delle strade.*

Sezione 1ª. — **Strade provinciali.**

Art. 50. La direzione dei lavori di costruzione delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 51. Spetta al Consiglio provinciale lo stabilire la pianta del personale di detto ufficio e gli stipendi, non che la nomina degli ingegneri.

Art. 52. L'ingegnerecapo, al quale è affidata la responsabilità del regolare andamento dell'ufficio tecnico, sottoporrà all'approvazione della Deputazione un regolamento il quale stabilisca le diverse attribuzioni dei suoi subalterni.

Art. 53. L'ingegnerecapo proporrà parimenti la nomina alla Deputazione di quelli ingegneri od assistenti che fossero necessari per la vigilanza dei lavori di costruzione o sistemazione di strade.

La nomina degli ingegneri per la formazione di progetti stradali sarà fatta dal Consiglio provinciale sulla proposta della Deputazione.

Art. 54. L'ingegnerecapo al cominciarsi di un nuovo lavoro presenterà alla Deputazione, per la sua approvazione, un regolamento speciale, sia per la contabilità, sia per il sistema di vigilanza e controllo da tenersi coll'appaltatore dell'opera.

Sezione 2ª. — **Strade consortili.**

Art. 55. L'Amministrazione di un Consorzio costituito a termini di legge nomina il suo personale tecnico, ne stabilisce le attribuzioni e gli emolumenti.

Sezione 3ª. — **Strade comunali carreggiabili.**

Art. 56. Spetta al Consiglio comunale la nomina del personale tecnico che deve dirigere i lavori di costruzione e sistemazione di nuove strade, non che determinarne gli emolumenti.

Sezione 4ª. — **Strade comunali non carreggiabili.**

Art. 57. Per tutte le altre strade comunali contemplate nell'articolo 28, la direzione dei lavori verrà affidata dal Consiglio, o per sua delegazione dalla Giunta, a persona idonea, e stabilite le norme ravvisate necessarie per la regolare esecuzione dei lavori.

PARTE QUARTA.

Capo unico. — *Sorveglianza sulla manutenzione delle strade.*

Sezione 1ª. — **Sorveglianza generale.**

Art. 58. Allo scopo di ottenere una più esatta vigilanza su tutte le strade, la Deputazione in ogni anno nel mese di dicembre dividerà il territorio provinciale in non meno di dodici zone, dando a ciascheduna zona per confine i limiti di un circondario o di comuni.

Tuttavia non è tolto ai consiglieri provinciali di segnalare alla Deputazione provinciale tutti quei rilievi e provocare tutti quei provvedimenti che fossero ravvisati del caso.

Art. 59. La Deputazione nominerà un delegato per ciascheduna zona, il quale assume il titolo di delegato stradale. I delegati stradali saranno scelti a preferenza tra i consiglieri provinciali, esclusi però i membri della Deputazione.

Art. 60. I delegati stradali entrano in funzione col 1° gennaio, durano in carica tre anni, possono venire confermati.

Art. 61. Ufficio del delegato è l'alta sorveglianza sulla manutenzione delle strade, tanto provinciali che consortili, e comunali.

Art. 62. Essi devono, con perlustrazioni, tenersi informati dello stato di manutenzione delle strade della zona loro rispettivamente affidata.

Art. 63. I delegati stradali devono, quanto alle strade provinciali, riferirne alla Deputazione, e proporre quei lavori che fossero giudicati necessari.

Art. 64. Devono parimente presentare alla Deputazione le proposte per lavori, od eccitamenti da farsi ai Consorzi, nonchè ai comuni. Spetterà alla Deputazione comunicare ai comuni, o Consorzi, le proposte o gli eccitamenti del delegato stradale.

Art. 65. Quando comuni o Consorzi non dieno motivi sufficienti per giustificare il rifiuto di ottemperare alle proposte presentate dal delegato stradale, la Deputazione, udito il parere motivato dell'ufficio del genio civile, o stanzierà d'ufficio nei bilanci relativi la spesa per farli eseguire, o, quando sia riputato urgente il provvedimento, li farà eseguire sotto la direzione dell'ufficio tecnico provinciale a maggiori spese del Consorzio o comune che vi si fosse rifiutato.

Art. 66. Nella prima metà del mese di luglio i delegati stradali rimetteranno alla Deputazione una relazione sulle condizioni delle strade della rispettiva zona, menzionando la maggiore o minore cura dei comuni o Consorzi nella manutenzione. Tale relazione dovrà essere comunicata nella seconda metà di luglio alle Giunte municipali od alle Amministrazioni dei Consorzi per le loro osservazioni. Le Giunte o le Amministrazioni consortili che a tutto il 20 agosto non avranno contraddetto a tali relazioni si riterranno alle medesime consenzienti.

Art. 67. La Deputazione potrà valersi di tali relazioni nella compilazione del bilancio e comunicarle al Consiglio, onde ne tenga conto nello stanziamento dei sussidi stradali.

Art. 68. Le funzioni di delegati stradali sono gratuite; spetterà alla Deputazione però il far stanziare una somma nel bilancio provinciale per rimborso ai medesimi delle spese incontrate per recarsi alla visita delle strade.

Sezione 2ª. — **Strade provinciali.**

Art. 69. L'ingegnerecapo e i suoi dipendenti, sotto la sua responsabilità, sono incaricati della sorveglianza tecnica delle strade provinciali.

Art. 70. Spetta al medesimo di determinare il numero delle trasferte o visite dei vari suoi dipendenti e le norme relative.

Art. 71. La Deputazione, sulla proposta dell'ingegnerecapo, nominerà i capicantonieri e i cantonieri giudicati necessari all'ordinaria manutenzione.

Art. 72. L'ingegnerecapo entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sottoporrà all'approvazione della Deputazione altro regolamento nel quale verranno stabilite le norme, competenze, discipline, distintivi di servizio dei cantonieri.

Art. 73. Intorno ai regolamenti dei quali è detto negli articoli precedenti e su tutte le proposte dell'ufficio tecnico la Deputazione udirà il parere dei delegati stradali o del delegato stradale della zona, quando ad una sola il provvedimento sia circoscritto.

Sezione 3ª. — **Strade consortili e comunali.**

Art. 74. Alla sorveglianza tecnica delle strade consortili e comunali provvederanno le rispettive Amministrazioni.

Art. 75. Il delegato stradale indipendentemente dalle visite ed ispezioni da esso personalmente eseguite, sulle strade predette, proporrà alla Deputazione con rapporto motivato quelle che ravviserà strettamente necessarie siano eseguite dall'ufficio tecnico provinciale.

Art. 76. La Deputazione, se il crederà conveniente, ordinerà all'ufficio tecnico le visite ed ispezioni delle quali sopra.

Art. 77. Un'apposita tabella formolata dall'ingegnerecapo stabilirà le indennità a lui dovute ed ai suoi subordinati per tali visite alle strade comunali e consortili.

La tabella verrà approvata dalla Deputazione sentiti i delegati stradali.

Sezione 4ª. — **Obblighi speciali ai comuni per la manutenzione delle strade.**

Art. 78. I comuni dovranno avere per le strade carreggiabili e mulattiere non selciate, un cantoniere almeno in servizio permanente per ogni dieci chilometri di strada.

Art. 79. I comuni però che abbiano meno di dieci chilometri di strade comunali, ma che raggiungano i 6, dovranno pure avere un cantoniere.

Art. 80. Tutti i comuni, che hanno meno di 6 chilometri di strade comunali e che non hanno cantonieri, devono stanziare una somma nei rispettivi bilanci per la manutenzione delle loro strade.

Art. 81. Sarà cura speciale dei delegati stradali, che le disposizioni degli articoli 78 e 79 abbiano esecuzione.

Art. 82. Spetta ai delegati stradali emettere il loro avviso alla Deputazione sugli stanziamenti in bilancio dei comuni per la manutenzione delle strade.

Disposizioni transitorie.

Art. 83. Il presente regolamento andrà in vigore nei primi tre mesi dopo ottenuta la Sovrana approvazione.

Art. 84. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento e per la relativa interpretazione dovrassi aver riguardo e relazione alle veglianti leggi e specialmente a quella sui comuni e a quella dei lavori pubblici 20 marzo 1865.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

S. SPAVENTA.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai*:

Con RR. decreti 24 gennaio 1875:

De Rubeis Giulio, candidato notaio, nominato notaio con residenza nel comune di Sassa;

Magi Meconi D. Egidio, notaio aspirante, nominato notaio di rogito limitato al comune di Radicofani con residenza ivi;

Biondi Mellini D. Vincenzo, id., id. al comune di Pomarance con residenza ivi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 9 del R. decreto 25 novembre 1869 n. 5383;

Considerato che il concorso bandito con decreto Ministeriale del 30 novembre 1871 fallì allo scopo;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Decreta:

Sono aperti due concorsi:

1° Per un trattato di aritmetica, algebra e trigonometria piana compilato secondo le istruzioni unite ai programmi approvati per i corsi classici col R. decreto 10 ottobre 1867;

2° Per un trattato di geometria elementare che si attenga rigorosamente al metodo Euclideo e contenga, oltre le materie indicate nei detti programmi, quella parte di scienza, posteriore all'Euclide, che ormai si trova in tutti gli elementi di geometria adoperati come testi nelle scuole classiche delle nazioni più colte.

Il premio per ciascun trattato è di lire 2500.

Tale premio sarà attribuito sul parere ragionato di una Commissione scientifica nominata a proposta del Consiglio superiore.

Il rapporto della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* insieme col decreto di conferimento dei premi.

Il termine per la presentazione dei manoscritti al Ministero è fissato al 31 marzo 1878. Ogni manoscritto dovrà essere segnato da una epigrafe e trasmesso al Ministero insieme ad una busta chiusa, che contenga il nome dell'autore e sia contrassegnata dalla stessa epigrafe.

I manoscritti non premiati, se non vengono chiesti dagli autori entro un anno dal conferimento dei premi, resteranno presso il Ministero e le relative schede saranno distrutte.

Roma, addì 31 gennaio 1875.

Per il Ministro: BETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 178312 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 61712 della soppressa Direzione di Milano), per L. 210, e l'assegno provvisorio n. 16643, per lire 2 59, al nome di Zamboni Franceschini il primo e Zamboni Franceschina il secondo, stati così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zamboni Francesca fu Mansueto, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 11 febbraio 1875.

Per il Direttore Generale

CIAMPOLILLO.

di quelle comprese nella categoria *a misura*, o che hanno riscontro nell'elenco del capitolato d'appalto.

Art. 43. Gli appaltatori della manutenzione sono tenuti a pagare puntualmente, per settimana, o per quindicina, giusta le prescrizioni dell'ufficio tecnico, le somme risultanti da appositi stati nominativi, che loro sono consegnati dall'ufficio medesimo.

Per correspettivo di questa anticipazione di denaro sarà stabilito un aggio da fissarsi per ogni impresa non maggiore del 5 0[0, da pagarsi all'appaltatore.

Art. 44. Ove constasse alla Deputazione provinciale che per parte degli impresari, non si è adempiuto nei modi e tempi stabiliti al regolare pagamento di cui all'articolo precedente, la stessa, udito l'appaltatore, vi farà procedere direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, e potrà infliggergli una penalità corrispondente al decimo della somma non pagata a tempo debito.

Art 45. L'importo delle provviste e dei lavori, nonchè il rimborso delle anticipazioni, saranno corrisposte agli appaltatori in fine d'ogni semestre per la totalità delle spese fatte, accertate e liquidate mediante certificato dell'ufficio tecnico.

A maggiore garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi dell'appaltatore, verrà ritenuto il decimo dell'importo del materiale di risarcimento e della massicciata.

Questa ritenuta è poi rimborsata col pagamento relativo alle spese del semestre successivo.

Alla fine dell'ultimo semestre è saldato l'intiero credito all'appaltatore, dopo l'approvazione della collaudazione definitiva.

Art. 46. Il lavoro manuale di risarcimento della massicciata e di riparazione al corpo stradale ed alle sue attinenze, per la parte costituita in terra, è fatto per mezzo dei cantonieri, che vi attendono giornalmente.

Sezione 2ª. — Strade comunali e consortili.

Art. 47. Le disposizioni della precedente sezione sono applicabili alla manutenzione delle strade consortili e delle comunali carreggiabili costrutte, o sistemate nei limiti di larghezza e pendenza stabiliti dal presente regolamento, ad eccezione però di quanto riguarda la durata obbligatoria degli appalti.

Art. 48. Le attribuzioni nella precedente sezione affidate all'ufficio tecnico provinciale devono, per le strade consortili, intendersi commesse agli ingegneri del Consorzio, e per le comunali, a quelli dei comuni di tali mansioni incaricati.

Art. 49. Per le strade comunali non sistemate, e per le mulattiere, i comuni devono provvedere alla manutenzione e conservazione *in economia* e col mezzo di cantonieri.

PARTE TERZA.

Capo unico. — *Direzione dei lavori di costruzione e sistemazione delle strade.*

Sezione 1ª. — Strade provinciali.

Art. 50. La direzione dei lavori di costruzione delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 51. Spetta al Consiglio provinciale lo stabilire la pianta del personale di detto ufficio e gli stipendi, non che la nomina degli ingegneri.

Art. 52. L'ingegnerecapo, al quale è affidata la responsabilità del regolare andamento dell'ufficio tecnico, sottoporrà all'approvazione della Deputazione un regolamento il quale stabilisca le diverse attribuzioni dei suoi subalterni.

Art. 53. L'ingegnerecapo proporrà parimenti la nomina alla Deputazione di quelli ingegneri od assistenti che fossero necessari per la vigilanza dei lavori di costruzione o sistemazione di strade.

La nomina degli ingegneri per la formazione di progetti stradali sarà fatta dal Consiglio provinciale sulla proposta della Deputazione.

Art. 54. L'ingegnerecapo al cominciarsi di un nuovo lavoro presenterà alla Deputazione, per la sua approvazione, un regolamento speciale, sia per la contabilità, sia per il sistema di vigilanza e controllo da tenersi coll'appaltatore dell'opera.

Sezione 2ª. — Strade consortili.

Art. 55. L'Amministrazione di un Consorzio costituito a termini di legge nomina il suo personale tecnico, ne stabilisce le attribuzioni e gli emolumenti.

Sezione 3ª. — Strade comunali carreggiabili.

Art. 56. Spetta al Consiglio comunale la nomina del personale tecnico che deve dirigere i lavori di costruzione e sistemazione di nuove strade, non che determinarne gli emolumenti.

Sezione 4ª. — Strade comunali non carreggiabili.

Art. 57. Per tutte le altre strade comunali contemplate nell'articolo 28, la direzione dei lavori verrà affidata dal Consiglio, o per sua delegazione dalla Giunta, a persona idonea, e stabilite le norme ravvisate necessarie per la regolare esecuzione dei lavori.

PARTE QUARTA.

Capo unico. — *Sorveglianza sulla manutenzione delle strade.*

Sezione 1ª. — Sorveglianza generale.

Art. 58. Allo scopo di ottenere una più esatta vigilanza su tutte le strade, la Deputazione in ogni anno nel mese di dicembre dividerà il territorio provinciale in non meno di dodici zone, dando a ciascheduna zona per confine i limiti di un circondario o di comuni.

Tuttavia non è tolto ai consiglieri provinciali di segnalare alla Deputazione provinciale tutti quei rilievi e provocare tutti quei provvedimenti che fossero ravvisati del caso.

Art. 59. La Deputazione nominerà un delegato per ciascheduna zona, il quale assume il titolo di delegato stradale. I delegati stradali saranno scelti a preferenza tra i consiglieri provinciali, esclusi però i membri della Deputazione.

Art. 60. I delegati stradali entrano in funzione col 1° gennaio, durano in carica tre anni, possono venire confermati.

Art. 61. Ufficio del delegato è l'alta sorveglianza sulla manutenzione delle strade, tanto provinciali che consortili, e comunali.

Art. 62. Essi devono, con perlustrazioni, tenersi informati dello stato di manutenzione delle strade della zona loro rispettivamente affidata.

Art. 63. I delegati stradali devono, quanto alle strade provinciali, riferirne alla Deputazione, e proporre quei lavori che fossero giudicati necessari.

Art. 64. Devono parimente presentare alla Deputazione le proposte per lavori, od eccitamenti da farsi ai Consorzi, nonchè ai comuni. Spetterà alla Deputazione comunicare ai comuni, o Consorzi, le proposte o gli eccitamenti del delegato stradale.

Art. 65. Quando comuni o Consorzi non dieno motivi sufficienti per giustificare il rifiuto di ottemperare alle proposte presentate dal delegato stradale, la Deputazione, udito il parere motivato dell'ufficio del genio civile, o stanzierà d'ufficio nei bilanci relativi la spesa per farli eseguire, o, quando sia riputato urgente il provvedimento, li farà eseguire sotto la direzione dell'ufficio tecnico provinciale a maggiori spese del Consorzio o comune che vi si fosse rifiutato.

Art. 66. Nella prima metà del mese di luglio i delegati stradali rimetteranno alla Deputazione una relazione sulle condizioni delle strade della rispettiva zona, menzionando la maggiore o minore cura dei comuni o Consorzi nella manutenzione. Tale relazione dovrà essere comunicata nella seconda metà di luglio alle Giunte municipali od alle Amministrazioni dei Consorzi per le loro osservazioni. Le Giunte o le Amministrazioni consortili che a tutto il 20 agosto non avranno contraddetto a tali relazioni si riterranno alle medesime consenzienti.

Art. 67. La Deputazione potrà valersi di tali relazioni nella compilazione del bilancio e comunicarle al Consiglio, onde ne tenga conto nello stanziamento dei sussidi stradali.

Art. 68. Le funzioni di delegati stradali sono gratuite; spetterà alla Deputazione però il far stanziare una somma nel bilancio provinciale per rimborso ai medesimi delle spese incontrate per recarsi alla visita delle strade.

Sezione 2ª. — **Strade provinciali.**

Art. 69. L'ingegnerecapo e i suoi dipendenti, sotto la sua responsabilità, sono incaricati della sorveglianza tecnica delle strade provinciali.

Art. 70. Spetta al medesimo di determinare il numero delle trasferte o visite dei vari suoi dipendenti e le norme relative.

Art. 71. La Deputazione, sulla proposta dell'ingegnerecapo, nominerà i capicantonieri e i cantonieri giudicati necessari all'ordinaria manutenzione.

Art. 72. L'ingegnerecapo entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sottoporrà all'approvazione della Deputazione altro regolamento nel quale verranno stabilite le norme, competenze, discipline, distintivi di servizio dei cantonieri.

Art. 73. Intorno ai regolamenti dei quali è detto negli articoli precedenti e su tutte le proposte dell'ufficio tecnico la Deputazione udirà il parere dei delegati stradali o del delegato stradale della zona, quando ad una sola il provvedimento sia circoscritto.

Sezione 3ª. — **Strade consortili e comunali.**

Art. 74. Alla sorveglianza tecnica delle strade consortili e comunali provvederanno le rispettive Amministrazioni.

Art. 75. Il delegato stradale indipendentemente dalle visite ed ispezioni da esso personalmente eseguite, sulle strade predette, proporrà alla Deputazione con rapporto motivato quelle che ravviserà strettamente necessarie siano eseguite dall'ufficio tecnico provinciale.

Art. 76. La Deputazione, se il crederà conveniente, ordinerà all'ufficio tecnico le visite ed ispezioni delle quali sopra.

Art. 77. Un'apposita tabella formolata dall'ingegnerecapo stabilirà le indennità a lui dovute ed ai suoi subordinati per tali visite alle strade comunali e consortili.

La tabella verrà approvata dalla Deputazione sentiti i delegati stradali.

Sezione 4ª. — **Obblighi speciali ai comuni per la manutenzione delle strade.**

Art. 78. I comuni dovranno avere per le strade carreggiabili e mulattiere non selciate, un cantoniere almeno in servizio permanente per ogni dieci chilometri di strada.

Art. 79. I comuni però che abbiano meno di dieci chilometri di strade comunali, ma che raggiungano i 6, dovranno pure avere un cantoniere.

Art. 80. Tutti i comuni, che hanno meno di 6 chilometri di strade comunali e che non hanno cantonieri, devono stanziare una somma nei rispettivi bilanci per la manutenzione delle loro strade.

Art. 81. Sarà cura speciale dei delegati stradali, che le disposizioni degli articoli 78 e 79 abbiano esecuzione.

Art. 82. Spetta ai delegati stradali emettere il loro avviso alla Deputazione sugli stanziamenti in bilancio dei comuni per la manutenzione delle strade.

Disposizioni transitorie.

Art. 83. Il presente regolamento andrà in vigore nei primi tre mesi dopo ottenuta la Sovrana approvazione.

Art. 84. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento e per la relativa interpretazione dovrassi aver riguardo e relazione alle veglianti leggi e specialmente a quella sui comuni e a quella dei lavori pubblici 20 marzo 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con RR. decreti 24 gennaio 1875:

De Rubeis Giulio, candidato notaio, nominato notaio con residenza nel comune di Sassa;

Magi Meconi D. Egidio, notaio aspirante, nominato notaio di rogito limitato al comune di Radicofani con residenza ivi;

Biondi Mellini D. Vincenzo, id., id. al comune di Pomarance con residenza ivi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 9 del R. decreto 25 novembre 1869 n. 5383;

Considerato che il concorso bandito con decreto Ministeriale del 30 novembre 1871 fallì allo scopo;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Decreta:

Sono aperti due concorsi:

1° Per un trattato di aritmetica, algebra e trigonometria piana compilato secondo le istruzioni unite ai programmi approvati per i corsi classici col R. decreto 10 ottobre 1867;

2° Per un trattato di geometria elementare che si attenga rigorosamente al metodo Euclideo e contenga, oltre le materie indicate nei detti programmi, quella parte di scienza, posteriore all'Euclide, che ormai si trova in tutti gli elementi di geometria adoperati come testi nelle scuole classiche delle nazioni più colte.

Il premio per ciascun trattato è di lire 2500.

Tale premio sarà attribuito sul parere ragionato di una Commissione scientifica nominata a proposta del Consiglio superiore.

Il rapporto della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* insieme col decreto di conferimento dei premi.

Il termine per la presentazione dei manoscritti al Ministero è fissato al 31 marzo 1878. Ogni manoscritto dovrà essere segnato da una epigrafe e trasmesso al Ministero insieme ad una busta chiusa, che contenga il nome dell'autore e sia contrassegnata dalla stessa epigrafe.

I manoscritti non premiati, se non vengono chiesti dagli autori entro un anno dal conferimento dei premi, resteranno presso il Ministero e le relative schede saranno distrutte.

Roma, addì 31 gennaio 1875.

Per il Ministro: BETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 178312 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 61712 della soppressa Direzione di Milano), per L. 210, e l'assegno provvisorio n. 16643, per lire 2 59, al nome di Zamboni Franceschini il primo e Zamboni Franceschina il secondo, stati così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zamboni Francesca fu Mansueto, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 11 febbraio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0 cioè: n. 345820 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al num. 162880 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 745, al nome di De Gaetano Anna Maria di Pasquale, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Gaetano Anna Maria, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, 20 gennaio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 207244 e n. 207251 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai numeri 24304 e 24311 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 425 la prima e lire 295 la seconda, al nome di Biasiello *Emmanuele* fu Ferdinando domiciliato in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Biasiello *Emmanuella* fu Ferdinando (ora vedova di Salvi Giovanni) domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 20 gennaio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 180 fatto dall'Ospedale Maggiore di Milano a seguito del decreto 21 giugno 1858 della cessata R. pretura urbana di Pavia, come risulta della polizza n. 493.

Firenze, 18 gennaio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In conformità al prescritto degli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per l'esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 33748, emessa da questa Amministrazione, rappresentante il deposito di lire 200 fatto da Naccarato Fortunato da Paterno Calabro a cauzione per l'esercizio del mulino denominato Macchia Seconda.

Firenze, 18 gennaio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In conformità al disposto dell'articolo 75 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento dei quattro mandati sottodescritti, ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo le pubblicazioni del presente, ne saranno rilasciati i corrispondenti duplicati e resteranno di nessun valore i mandati precedenti.

Mandati n. 11896, 11415 e 11213, di lire 6 03 ciascuno e numero 10993 di lire 25 84, stati emessi da questa Amministrazione il 31 dicembre 1873 a favore di Chiarini sacerdote Natale per interessi semestrali e resi pagabili il 22 gennaio 1874 alla di lui erede Chiarini Ester vedova Mencarelli.

Firenze, 16 gennaio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 febbraio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 218, nel comune di Trescore, provincia di Bergamo, con l'aggio lordo medio annuale di L. 1500 22.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, numero 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, numero 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 1° febbraio 1875.

Il Direttore Compartimentale
L. GOBBATO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 febbraio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto Banco n. 190, nel comune di Castel Bolognese, provincia di Ravenna, coll'aggio lordo medio annuale di lire 802 51.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, Serie II, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 6 febbraio 1875.

Il Direttore Compartimentale
E. PESSUTI.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 febbraio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 340, nel comune di Palma Campania, provincia di Caserta, con l'aggio lordo medio annuale di lire 3311 23.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 31 gennaio 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Camera prussiana dei deputati, nella seduta del 9 febbraio, ha cominciato la discussione generale del progetto di legge sul nuovo ordinamento provinciale. Parlò contro al progetto il deputato Heremann; quindi il signor Miquel, pur lodando il principio sul quale è fondata la legge, vorrebbe tuttavia che venisse corretta con un allargamento dell'autonomia amministrativa e coll'applicazione dell'ordinamento provinciale alle provincie occidentali. Anche il deputato Wirchow dichiarò ch'egli subordinava la sua approvazione allo estendere questa legge alle provincie occidentali.

Quindi il ministro dell'interno, conte Eulenburg, disse per ora impossibile quest'ultima condizione; già grandi essere le difficoltà suscitate dalla introduzione del nuovo ordinamento provinciale nelle provincie orientali. Riguardo alla proposta di Wirchow, relativa alla introduzione di un ordinamento dei circoli nella provincia renana e nella Vestfalia, il conte Eulenburg disse che il ministero non aveva ancora preso una decisione.

I fogli parigini giunti coll'ultimo postale recano la data del 10 corrente e però non contengono ancora il resoconto della discussione che si impegnò appunto in tal giorno alla Assemblea sul progetto di legge relativo alla organizzazione del Senato e del quale il telegrafo ci ha già comunicate le conchiusioni.

Ma dalle opinioni che i detti giornali esprimono sulle disposizioni dei partiti politici si comprende già come essi non si sentissero affatto rassicurati sull'esito dell'importante dibattimento.

Così leggiamo nel *Journal des Débats:* " Sarebbe più facile descrivere le mobili forme delle nubi quando il vento le sospinge di quello che provarsi a seguire le trasformazioni dei partiti alla vigilia della gran discussione che sta per iniziarsi a Versaglia.

" Tutto pare che vada alla ventura. Da nessuna parte si scorge un piano determinato, una linea di condotta netta e precisa.

" Cosa farà la sinistra? Per rispondere a questa domanda i giornali del centro destro si industriano di opporre la stampa di provincia alla stampa di Parigi, gli apprezzamenti della *Fraternité* di Carcassona o del *Phare de la Loire* ai ragionamenti moderati per quanto vaghi sotto la loro apparenza dottrinaria della *République française.*

" Se deve credersi al *Journal de Paris*, la sorte delle leggi costituzionali sarebbe in pugno del signor Marcon. Esso potrebbe a suo grado scatenare la guerra o mantenere la pace di cui cominciamo appena a godere. Per conto nostro noi non crediamo che le voci che circolano a Carcassona debbano avere un così grande eco a Versaglia.

" Il successo della legge del Senato dipende dalle risoluzioni del gruppo presieduto dal signor Lavergne, non dalle teorie del signor Marcon.

" I deputati del centro destro che ci si sono avvicinati ripiglieranno essi le loro antiche posizioni? Non lo crediamo. Essi si sono riuniti ieri sotto la presidenza del signor Wallon e, dopo aver discusso dei numerosi sistemi senza concretare alcun programma definitivo, hanno terminato coll'incoraggiarsi vicendevolmente alla conciliazione.

" La sinistra, in onta agli articoli furibondi della stampa provinciale, è animata dai medesimi sentimenti. Essa non infrangerà alla leggera un accordo dal quale è uscito il riconoscimento ufficiale della repubblica.

" Non bisogna aspettarsi di vedere nello scrutinio della legge sul Senato la maggioranza dei 200 o 300 voti che si è veduta manifestarsi improvvisamente nella settimana scorsa; ma purchè una maggioranza ci sia, voto più, voto meno, questo poco conchiude.

" Il *Times*, proseguono i *Débats*, esaminando in un lungo studio la nuova situazione politica creata dall'adozione del secondo emendamento Wallon, dichiara che l'unione dei gruppi moderati dell'Assemblea è tanto più solida quanto più molti fra essi hanno esitato lungamente ed hanno avuto bisogno di maggior coraggio per contrarre colla sinistra e col centro sinistro un'alleanza alla quale si erano finora costantemente rifiutati „. Quanto agli intransigenti della destra, dice il *Times*, anch'essi debbono provare qualche soddisfazione in un avvenimento che si è compiuto senza di loro e malgrado loro. Da alcuni giorni l'Assemblea ha riguadagnata

alquanto della sua popolarità. Della irritazione passata si può giudicare dal sollievo che si manifesta nel paese; ma è agevole scorgere che se l'Assemblea non si fosse determinata a costituire, essa si sarebbe rapidamente avviata verso lo scioglimento o verso un colpo di Stato. " Questo dilemma del *Times*, conchiudono i *Débats*, si presenterà nel momento del voto allo spirito di qualunque uomo moderato. L'Assemblea dovrà scegliere fra le leggi costituzionali ed una morte naturale o accidentale, ma inevitabile „.

L'*Augsburger Allgemeine Zeitung* scrive che il nuovo Congresso internazionale telegrafico si aprirà nel corso del venturo giugno. A questo effetto è stato aperto un credito di 25 m. rubli. Siccome nell'ultima conferenza internazionale di Roma fu riconosciuto che la convenzione telegrafica firmata a Parigi nel 1865 contiene parecchie disposizioni speciali che nella pratica subiscono frequenti modificazioni e che devono formare materia di un regolamento speciale, il Congresso elaborerà una nuova convenzione.

Questa conferenza avrà dunque il medesimo carattere diplomatico della prima conferenza telegrafica del 1865 ed alla quale presero parte i rappresentanti di venti Stati senza contare i direttori dei telegrafi.

Sembra che l'idea di propòrre al Congresso di Pietroburgo la neutralizzazione dei cordoni telegrafici sia stata abbandonata definitivamente poichè le maggiori potenze non sarebbero disposte ad aderirvi.

Invece, si aspettano lunghe discussioni sovra una proposta della Società delle corde sottomarine diretta a non tassare più i dispacci in ragione del numero delle parole, ma in ragione del numero delle lettere. In una conferenza tenuta a Londra ed alla quale hanno preso parte tutte le Società dei cordoni si è fatto constare della perdita considerevole che le Società medesime subiscono col sistema dei telegrammi cifrati conosciuto sotto il nome di *packing*. Si crede che il Congresso di Pietroburgo dovrà tener conto di questi richiami.

La *Gaceta de Madrid* pubblica una circolare del ministro della guerra, relativa alla partecipazione dei militari di qualunque grado alle agitazioni della vita pubblica; nella detta circolare si legge: " Quest'agitazione presenta in ogni tempo gravi inconvenienti che non furono mai tanto considerevoli quanto nella Spagna... È massima incontestabile che i capi, gli ufficiali e i soldati della forza armata devono rimanere totalmente estranei alle lotte dei partiti e delle ambizioni politiche, per non attendere fuorchè ai grandi loro doveri: difendere l'ordine sociale, le leggi, l'integrità e l'indipendenza della patria. A questa massima fu fatta un'eccezione rispetto ai generali, in quanto che possono essere ministri responsabili o membri delle assemblee legislative. Ciò finora si è praticato nella Spagna; ma presentemente le Cortes della nazione non sono convocate e, poichè la libertà del suffragio universale non sospende il rigore dei decreti reali e della disciplina militare, la quale vieppiù obbliga quanto più elevati sono i gradi, i generali stessi, qualunque elevatezza di grado abbiano, dovranno, non meno di tutti gli altri militari, astenersi dal prender parte alle controversie dei partiti; ciò è richiesto, non solamente dai buoni principii militari, ma da quelli ancora del diritto pubblico, e più ancora dal pericoloso stato di guerra nel quale si trova la nazione.

" Per far fronte a questa situazione con tutti gli elementi utili che il paese può fornire, è indispensabile che il governo possa fare uguale assegnamento su tutti i generali, senza eccezione, non considerando nei medesimi se non i loro meriti e i loro talenti militari, la qual cosa non potrebbe conciliarsi colla loro partecipazione alla politica attiva, nonostante tutta la lealtà dei loro intendimenti „.

La circolare ministeriale conchiude vietando ai militari di qualunque classe e grado di prender parte a riunioni, manifestazioni o altri atti che abbiano un carattere politico.

Il *Diario Espanol* reca in questi termini pel primo la notizia della disposizione presa dal governo contro al signor Zorilla: " In seguito di una lettera del signor Ruiz Zorilla, colla quale venivano convocate parecchie persone in casa sua ad un'adunanza, oggetto della quale era di difendere la repubblica e la costituzione del 1869, il governo ha deciso di farlo partire alla volta di Francia.

Scrivono da Calcutta all'*Osservatore Triestino*, sotto la data del 15 gennaio:

" In quanto alle cose dell'Afghanistan, non si sa ancora nulla di positivo. Le notizie continuano ad assere confuse e contraddicenti. La più importante sarebbe quella, se si verificasse, che lo Scià di Persia abbia offerto assistenza pecuniaria ad Ayub khan a Herat, e che abbia consigliato ai Maliki (capi) dei Emaks, di resistere alle truppe dell'emir di Cabul, caso che queste avanzassero contro Herat. Da Cabul mi viene partecipato che il governatore del Turkistan affghano abbia domandato ai capi ed ai negozianti del paese un prestito di 10 lakh e di 50,000 tillas per l'emir, affine di coprire le spese della spedizione contro l'Herat, ma che nessuno volle dare ascolto a questa proposizione. Diversi ufficiali dell'armata, spedita contro Herat, che erano sospetti di non essere propensi all'emir, sono stati trasferiti e sostituiti da altri. Il sirdar Mir Afzul khan, Cadahari, governatore di Furrah, ha scritto a sua figlia, che è la madre dell'erede presuntivo Abdulla Jan, dicendole che l'emir fece molto male a mettere Yakub khan in prigione; ch'egli non avrà da ciò alcun vantaggio; che si sacrificheranno vite e denaro, e si sprecheranno munizioni e si arrischieranno sciagure.

" In quanto a me, dice il sirdar, posso asserire che l'emir ha fatto a me ed alla mia famiglia un cattivo nome. E chiude: tenta se puoi rimediar a tutto questo. La madre di Abdulla Jan è ora molto inquieta riguardo a questo negozio, e consiglia all'emir di riconciliarsi con Yakub khan. La popolazione di Zurmat avrebbe rifiutato di pagare le imposte e di lasciarsi arruolare per la spedizione contro Herat, ed il governatore è stato obbligato di raccogliere truppe da Kuram, Kuscht, Jaji e Tauri per poter difendersi contro la popolazione di Kuram, nel caso che questa si sollevasse e lo attaccasse.

" Il campo di Ambala sarà sciolto il 15 di febbraio. Il comandante in capo, lord Napier, si reca a Peschawer, ove la sua presenza pare essere urgente „.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Roma, 11. — Stamane è partito da Genova il Regio piroscafo *Tripoli*.

Valladolid, 11. — Il re è arrivato. Egli si recò alla catte-

drale e quindi al palazzo della prefettura ed assistette al *défilé* delle truppe.

Vienna, 12. — Il presidente del gabinetto ungherese fu ricevuto oggi dall'imperatore. Egli fece a S. M. una relazione sulla situazione parlamentare e rassegnò le dimissioni di tutto il gabinetto.

Attendesi fra breve la decisione dell'imperatore.

Trieste, 12. — Il vescovo monsignor Legat è morto.

Palermo, 13. — Nella notte scorsa a Gangi fu arrestato il brigante Accorsi. Nella stessa notte a Castronuovo avvenne un conflitto fra la truppa e i briganti della banda Capraro. Fu ucciso il brigante Cassarone e furono presi Barbarino e due manutengoli.

Versailles, 12. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Antonin Pontalis dichiara che la Commissione costituzionale non prenderà una parte attiva nella discussione, riservandosi di farlo solo quando lo crederà opportuno.

Cissey dice: « Il presidente della repubblica ci autorizzò di non intervenire nella discussione, ma dobbiamo dichiarare che l'ultimo voto porterebbe l'istituzione di una seconda Camera, la quale comprometterebbe gli interessi conservatori ». Egli crede di dovere far questa dichiarazione prima che la decisione sia definitiva.

Una parte dell'emendamento Bardoux, il quale farebbe eleggere a scrutinio di lista in ogni dipartimento 3 senatori in condizioni determinate di eleggibilità, è approvato con 342 voti contro 322.

L'Assemblea approva quindi con 380 voti contro 253 l'art. 1°, composto degli emendamenti Duprat e di una parte del suddetto emendamento Bardoux.

Approvansi pure gli articoli 2 e 3 del progetto Bardoux relativi alle condizioni di eleggibilità.

Approvansi quindi gli articoli dal 9 al 14 del progetto della Commissione.

Messo ai voti l'intero progetto è respinto con 368 voti contro 345.

Brisson propone lo scioglimento della Camera, chiedendo che la proposta sia discussa d'urgenza.

Gambetta pronunzia un vivo discorso, appoggiando lo scioglimento, il quale è combattuto dal governo.

L'urgenza è quindi respinta con 407 voti contro 266.

Waddington e Vautrain presentano alcuni nuovi progetti relativi al Senato, i quali sono rinviati alla Commissione costituzionale.

L'Assemblea non approva che sieno posti all'ordine di lunedì i progetti sulla organizzazione dei pubblici poteri.

La discussione fu assai animata.

La seduta fu levata alle ore 8.

NOTIZIE DIVERSE

R. Accademia dei Lincei. — Domenica prossima 14 del corrente la R. Accademia dei Lincei terrà pubblica seduta nella sua residenza in Campidoglio a un'ora pomeridiana.

P. VOLPICELLI, *Segretario.*

Statistica delle scuole e dei collegi militari. — Riassumiamo nel seguente modo il prospetto statistico pubblicato nell'ultimo numero dell'*Italia Militare.*

Gli allievi esistenti negli Istituti militari nel principio dell'anno scolastico 1873-74 erano 679, vale a dire: 460 nella scuola militare, cioè 265 di primo, 119 di secondo e 76 di terzo anno di corso; e 219 nel collegio di Napoli, ossia 90 di primo, 68 di secondo e 61 di terzo anno di corso.

Gli allievi esistenti alla fine dell'anno scolastico 1873-74 dopo gli esami di promozione era 411, cioè: 284 nella scuola militare (19 di primo, 155 di secondo e 110 di terzo anno di corso); e 127 nel collegio di Napoli (23 di primo, 61 di secondo e 43 di terzo anno di corso).

Gli allievi nuovi che furono ammessi per l'anno scolastico 1874-1875 erano 655, cioè: 239 nella scuola militare (215 di primo, 22 di secondo e 2 di terzo anno di corso); 106 nel collegio di Napoli (72 di primo, 16 di secondo e 18 di terzo anno di corso); 138 nel collegio di Firenze (66 di primo, 49 di secondo e 23 di terzo anno di corso); e 172 nel collegio di Milano (72 di primo, 72 di secondo e 28 di terzo anno di corso).

Gli allievi effettivamente esistenti negli Istituti militari al principio dell'anno scolastico 1874-75 erano 1047, cioè: 517 nella scuola militare (230 di primo, 175 di secondo e 112 di terzo anno di corso); 226 nel collegio di Napoli (89 di primo, 77 di secondo e 60 di terzo anno di corso); 137 nel collegio di Firenze (66 di primo 49 di secondo e 22 di terzo anno di corso), e 167 nel collegio di Milano (69 di primo, 70 di secondo e 28 di terzo anno di corso).

Il numero effettivo degli allievi esistenti negli Istituti militari in principio dell'anno scolastico 1874-75 non corrisponde precisamente alla somma del numero degli allievi esistenti in fine dell'anno 1873-74 con quello dei nuovi ammessi, perchè dopo gli esami di ammissione, parecchi giovani rinunziarono all'ammissione stessa, o, dopo essere entrati negli Istituti, ritornarono in famiglia.

Movimento portuario di Genova. — Nel *Corriere Mercantile* dell'11 corrente scrive:

Abbiamo sott'occhio la statistica del movimento marittimo del porto di Genova durante l'anno 1874, da cui apparisce che il totale dei bastimenti entrati ed usciti ascende a 14,634 della complessiva portata di 3,062,801 tonnellate, presentando in confronto del 1873 una diminuzione di 556 bastimenti ed un aumento di 313,224 tonnellate.

I bastimenti a vela vi sono compresi per 9974 di tonn. 1,327,050. I bastimenti a vapore per 3673 di tonn. 1,672,815. I bastimenti di rilascio per 986 di tonn. 72,936.

Sul complesso dei bastimenti entrati ed usciti se ne contano 10,968 di 1,796,948 tonn. con bandiera nazionale, cioè 5515 bastimenti di 924,077 tonn. all'entrata e 5453 bastimenti di 872,871 tonnellate all'uscita. Recavano bandiera estera 2670 bastimenti di tonn. 1,202,917, cioè 1318 bastimenti di 593,248 tonn. all'entrata e 352 di 609,669 tonn. all'uscita.

Il servizio dei bastimenti approdati e partiti richiese l'opera di 184,713 marinai. Di questi vennero impiegati per la navigazione a vela 69,907 e 108,278 per quella a vapore; 121,206 a bordo dei bastimenti nazionali e 57,079 a bordo degli esteri.

La marina italiana a Nuova York. — Dall'ultimo numero dell'*Eco d'Italia* riassumiamo nel seguente modo il prospetto comparativo del movimento della marina mercantile italiana nel porto di Nuova York negli anni 1873 e 1874.

Nel 1873 arrivarono a Nuova York 426 bastimenti della complessiva portata di 200,264 tonnellate e con 5546 uomini di equipaggio. Nel 1874 arrivarono nello stesso porto 517 bastimenti della portata complessiva di 250,468 tonnellate e con 6782 uomini di equipaggio.

Nel 1873 partirono da Nuova York 408 bastimenti della complessiva portata di 194,800 tonnellate e con 5628 uomini di equipaggio. Nel 1874 partirono dallo stesso porto 532 bastimenti della portata complessiva di 258,932 tonnellate e con 6959 uomini di equipaggio.

Dal confronto delle cifre precedenti resulta che, nel 1874, negli arrivi, vi fu una differenza in più di 91 bastimenti, 50,204 tonnellate e 1236 uomini di equipaggio; e nelle partenze, di 124 bastimenti, 64,132 tonnellate e 1331 uomini di equipaggio.

Le torpedini. — In un articolo in cui parla delle torpedini quale mezzo di attacco e di difesa, la *Militär-Zeitung Vedette* del 7 febbraio corrente accenna come, già fin dal 1585 dagli abitanti di Anversa contro i bastimenti del duca di Parma fosse impiegata la polvere quale mezzo esplosivo sott'acqua a scopo di guerra. La accensione si produceva con stoppini posti in comunicazione con un meccanismo a ruote. Gli Inglesi esperimentarono un simile ritrovato nel 1693 avanti a S. Malò e nello stesso anno presso Dunquerque e Dieppe. Il merito di aver pel primo conosciuto il grande effetto che poteva produrre l'accensione di una quantità di polvere sott'acqua in vicinanza delle navi appartiene all'americano Bushnel. Egli nel 1773 costruì un apparecchio in una barca sottomarina, che provò non senza successo nella guerra contro gli inglesi.

Tulton, senza dubbio un americano, fu il primo che a questo apparecchio desse il nome di torpedine. Egli nel 1805 fece sorprendenti esperienze prima avanti a Napoleone e poscia avanti a Pitt ed all'inglese ammiragliato, il quale stimò conveniente di non dare ulteriori notizie per questo ritrovato. I tempi però e le circostanze non erano affatto propizi allo sviluppo di una nuova arma per le guerre marittime.

In questi ultimi 20 anni intanto tutte le potenze si sono adoperate di difendere per quanto possibile le proprie coste da una flotta nemica per mezzo delle torpedini: così la Russia nel 1854 nel mar Baltico e nel mar Nero, l'Austria nel 1859 contro la flotta francese, ed i confederati nella guerra dell'America del Nord.

Specialmente questi ultimi fecero dei grandi progressi. Come le navi corazzate furono definitivamente sostituite a quelle in legno, si pensò d'impiegare la torpedine anche come mezzo di attacco, però le prime adoperate durante la guerra civile d'America furono di una forma assai primitiva.

Il problema relativo alle torpedini come mezzo difensivo deve ormai ritenersi come risolto quando si tratti di difendere con parecchie linee di torpedini l'entrata di un porto, le bocche di fiume e qualche punto della costa, poichè qualunque nave non potrà mai superarle senza grave pericolo di distruzione. Non si potrebbe convenire coll'opinione di Brialmont e di altre autorità che, cioè non sia conveniente di affidare alle sole torpedini la difesa di una costa; ma che si debba pensare a farle sufficientemente appoggiare dal fuoco dell'artiglieria.

Una torpedine è formata dall'involucro, dalla carica e dall'apparecchio di accensione. Il giornale passa quindi in rassegna tutte le questioni che a queste tre parti si riferiscono, sempre però per rispetto alle torpedini come mezzo difensivo, discutendo in special modo quanto ha tratto all'apparecchio di accensione.

Quanto alle torpedini offensive afferma che sebbene in questi ultimi anni siasi ad esse rivolta l'attenzione generale, non sono tuttavia per anco giunte ad uno stadio assai progrediente pel loro sviluppo.

La precisione dell'impiego, cioè buon funzionamento del mezzo di accensione e sicurezza di colpire, come anche la sicurezza per le proprie navi sono le due principali condizioni alle quali si deve soddisfare e che fino ad ora lo fu in modo poco rispondente.

I sistemi di torpedini offensive fin qui conosciuti si possono dividere in tre gruppi, cioè:

1° Il bastimento che vuol attaccarne un altro col mezzo di una torpedine, gli si avvicina a tale distanza che la torpedine la quale è attaccata all'estremità di una lunga pertica viene messa in contatto coll'avversario e per mezzo dell'urto esplode;

2° La torpedine la quale è messa in movimento da un motore ad essa raccomandato, può sott'acqua camminare in retta direzione e venendo quindi ad urtare contro il nemico esplode pure;

3° La torpedine rimorchiata. Essa è infatti rimorchiata da una nave cui è raccomandata con corde. L'attaccante cerca di porre le navi nemiche fra se stesso e la torpedine, allora sia per tendenza di quest'ultima, o per manovra dell'attaccante, la torpedine viene in contatto del nemico ed esplode.

A tal punto è la questione della torpedine offensiva, per cui il giornale conclude coll'ammiraglio Porter che essa non è ancora un'arma da guerra.

Statistica cinegetica. — Il *Journal de Genève* scrive che, secondo una statistica ufficiale, nel cantone dei Grigioni, nel mese di settembre del 1874 furono uccisi 918 camosci, 4 orsi e 18 aquile.

Gl'incendi a Parigi. — Leggiamo nel *Moniteur Universel* che, nel 1874, a Parigi, si ebbero a deplorare 1164 incendi, dei quali 132 furono gravi, 372 di poca entità, e 660 lievissimi, vale a dire di cappe di camino.

I danni materiali cagionati da tutti gl'incendi anzidetti si può calcolare che ammontassero a 3,400,850 franchi per i 132 incendi gravi, lo che dà una media di 26,363 franchi e 15 centesimi per ogni incendio; ed a 732,690 franchi per i 372 incendi di poca entità, ossia una media di 196 franchi ed 85 centesimi per ogni incendio.

In queste cifre non sono compresi gl'incendi della via di Citeaux e del passaggio Menilmontant, nè la recente esplosione del gazometro di Vincennes.

I due mesi del 1874 nei quali gl'incendi furono più frequenti, sono stati luglio e dicembre: infatti, nel primo mese se ne ebbero a deplorare 52 e 93 nel secondo.

La marina commerciale danese. — Negli *Annales du commerce intérieur* si legge:

La marina commerciale della Danimarca ha continuato ad aumentare anche nel 1874. Il numero totale delle navi diminuì, ma il tonnellaggio aumentò. La diminuzione verificossi nelle navi a vela, il cui numero scese da 2655 a 2629, e l'aumento lo si ebbe nei bastimenti a vapore, che da 91 salirono a 109.

La cifra totale del tonnellaggio dei piroscafi salì da 15,600 a 21,600 tonnellate inglesi, e quello delle navi a vela scese da 175,600 a 173,400 tonnellate.

La marina commerciale della Danimarca è costituita da 2738 navi (36 navi di meno che nel 1866), di una capacità di circa 197,200 tonnellate inglesi, vale a dire 38,000 tonnellate di più che nel 1866. Da quell'anno in poi il numero dei battelli a vapore salì da 65 a 109, ed il tonnellaggio, in media, da 98 a 198 tonnellate. Durante lo stesso periodo il tonnellaggio medio delle navi a vela salì da 56 a 76 tonnellate.

Se dal 1866 al 1874 la flotta mercantile danese diminuì alquanto di numero lo si deve specialmente attribuire al naufragio di 80 navi, della capacità di 1114 tonnellate, 27 delle quali (della capacità di 628 tonnellate) perirono nella gran tempesta del 14 novembre 1872. A quelle 80 navi debbonsi pure aggiungere 42 navi della portata complessiva di 3875 tonnellate inglesi, che furono vendute all'estero, ed 11 piccole navi della capacità di tonnellate 151, che furono demolite.

Dal 1866 al 1874 la Danimarca costruì 61 bastimenti della portata media di 115 tonnellate, e ne comperò all'estero 55, la cui portata media era di tonnellate 171. Le navi costruite in Danimarca nel 1872-1873 rappresentano il valore totale di 1,284,000 *rigsdalers*, cioè: 650,000 *rigsdalers* i piroscafi e 634,000 *rigsdalers* le navi a vela. La somma totale che la Danimarca spese comperando navi all'estero fu di 1,275,000 *rigsdalers*, e la vendita di navi danesi all'estero produsse solamente 190,000 *rigsdalers*, vale a dire un po' meno del sesto della somma spesa in acquisti.

Indicazione utile. — Il *Peterbourgski Listock* ci apprende che a Mosca molti farmacisti hanno l'encomievole abitudine d'in-

voltare le medicine in fogli di carta, nei quali trovansi stampati gl'indirizzi dei medici che abitano nella vicinanza di ogni farmacia.

L'incendio di Jacmel. — Scrivono da Jacmel (Haïti) il 10 gennaio:

Il 27 dicembre in questa città scoppiò un incendio che ridusse in cenere 300 case, e che cagionò danni per un milione e mezzo di franchi.

Gli schiavi del Brasile. — Con la scorta di alcuni giornali del Brasile, il *Tour du Monde* potè compilare la seguente statistica degli schiavi dell'impero:

In conformità della legge del 28 settembre 1871 fu fatto il censimento generale di tutti gli schiavi, che sono in numero di 1,402,000, così ripartiti nelle varie provincie: Rio di Janeiro, 305,000, non tenendo a calcolo i 47,000 schiavi appartenenti al municipio di Rio, che ha un'amministrazione speciale; Minas Geraes, 235,000; Bahia, 174,000; San Paolo, 170,000; Pernambuco, 91,000; Rio Grande do Sul, 83,000; Maranhao, 56,000; Alagoas, 33,200; Segipe, 33,000; Ceara, 32,800; Parayba, 26,000; Piauhy, 25,500; Para, 15,000; Rio Grande do Norte, 13,000; lo Spirito Santo, 12,000; Santa Caterina, 11,000; Goyaz, 10,000; Matto Grosso, 7000; Amazones, 1200.

Secondo un articolo formale della legge del 28 settembre 1871, tutti gli schiavi non censiti e registrati sono liberi appunto perchè non furono registrati; ma, siccome il censimento e la registrazione degli schiavi terminò soltanto il 30 settembre 1873, noi crediamo di non andare errati affermando che, al 31 dicembre 1874, gli schiavi dell'impero dovevano essere solamente 1,360,000, poichè, nei quindici mesi trascorsi dalla fine di settembre 1873 alla fine di dicembre 1874, debbono essere morti più di 40,000 schiavi che non poterono essere rimpiazzati per due ragioni, di cui la prima è che non entrano più schiavi nell'impero, e la seconda che tutti i figli di schiavi ora nascono liberi.

BORSA DI PARIGI — 12 *febbraio.*

	11	12
Rendita francese 3 0/0	64 92	64 25
Id. id. 5 0/0	102 05	101 37
Banca di Francia	3885 —	— —
Rendita italiana 5 0/0	68 80	68 45
Id. id. 5 0/0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	301 —	298 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	205 50	206 50
Ferrovie Romane	82 —	80 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	245 50	245 25
Obbligazioni Romane	204 75	204 25
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16 1/2	25 15 1/2
Cambio sull' Italia	9 1/4	9 3/8
Consolidati inglesi	93 1/16	93 —

BORSA DI LONDRA — 12 *febbraio.*

	11 da	11 a	12 da	12 a
Consolidato inglese	93 —	93 1/8	93 —	93 1/8
Rendita italiana	68 1/8	— —	68 1/8	— —
Turco	43 1/4	— —	43 —	43 1/8
Spagnuolo	23 3/8	23 1/2	23 1/4	23 3/8
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	79 1/4	— —	79 1/8	— —

BORSA DI BERLINO — 12 *febbraio.*

	11	12
Austriache	527 —	527 50
Lombarde	237 50	239 50
Mobiliare	399 50	399 —
Rendita italiana	68 90	69 10
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 12 *febbraio.*

	11	12
Mobiliare	220 50	219 75
Lombarde	132 25	134 —
Banca Anglo-Austriaca	135 50	135 —
Austriache	291 —	290 50
Banca Nazionale	960 —	961 —
Napoleoni d'oro	8 91	8 90 1/2
Argento	105 75	105 75
Cambio su Parigi	44 20	44 15
Cambio su Londra	111 40	111 25
Rendita austriaca	75 80	75 80
Rendita austriaca in carta	70 80	70 80
Union-Bank	102 75	102 75

BORSA DI FIRENZE — 12 *febbraio.*

	11		12	
Rend. it. 5 0/0 (God. 1° lugl. 1875)	73 20	nominale	73 —	nominale
Napoleoni d'oro	22 04	contanti	22 08	contanti
Londra 3 mesi	27 56	»	27 54	»
Francia, a vista	110 40	»	110 45	»
Prestito Nazionale	65 —	nominale	64 —	nominale
Azione Tabacchi	835 1/2	fine mese	838 1/2	fine mese
Azioni Banca Naz. (nuove)	1906 —	»	1910 —	»
Ferrovie Meridionali	372 1/2	»	373 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	226 —	nominale	225 —	»
Banca Toscana	1575 —	»	1570 —	»
Credito Mobiliare	747 1/2	fine mese	745 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	257 —	nominale	257 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Debole.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 febbraio 1875 (ore 16 30).

Mare agitato e venti forti in varie stazioni del basso Adriatico e del basso Mediterraneo. Cielo coperto in tutta l'Italia meridionale; burrascoso a Porto Empedocle; pioggia a Brindisi, a Palascia, Otranto e a Palermo; cielo sereno nell'Italia settentrionale e centrale. Barometro generalmente alzato di 5 a 7 mm. nelle ultime 24 ore; pioggia in alcuni paesi del sud della penisola ed in tutta la Sicilia. Termometro sceso 7 gradi sotto zero a Camerino e a Moncalieri, 5 a Urbino; sempre probabili venti forti e tempo turbato nell'estremo della penisola e in Sicilia; tempo generalmente bello nel resto d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 12 febbraio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	765,9	766,3	764,6	764,3
Termomet. esterno (centigrado)	= − 1,8	4,7	7,2	1,3
Umidità relativa	56	44	30	65
Umidità assoluta	3,05	2,87	2,31	2,89
Anemoscopio	N. 6	N. 6	N. 5	N. 11
Stato del cielo	10 bello	10. magnifico	10. bello	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 7,2 C. = 5,7 R. ‖ Minimo = − 1,8 C. = − 1,4 R.

Minimo del termometro questa mattina, 13 febbraio, 3 gradi sotto lo zero. — Bifilare irregolare, agitato.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 febbraio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	73 42	73 37	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fondiaria Banco di S. Spirito	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	450 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 30
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 50
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1874	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	465 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	740 —	735 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	2° semestre 1874	500 —	500 —	482 —	480 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 30	109 —	— —
Lione	90			
Londra	90	27 50	27 45	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	22 —	21 95	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0/0 — 1° sem. 1875: 75 75, 72 1/2 fine.

Società Gen. di Credito Mobiliare 740.

Società Anglo-Rom. per l'ill. a gas 480 cont.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI. | Il Sindaco: A. PIERI.

Citazione per pubblici proclami.

Davanti al R. tribunale civile e correzionale in Verona,

Mediante pubblici proclami 31 agosto, 1 e 2 settembre 1874, *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e gazzetta provinciale l'*Adige*, veniva riassunta dai signori Policarpo, Eleonora Giusti e liticonsorti in confronto di ben duecento convenuti, la lite per restituzione in intero *ob noviter reperta* contro la sentenza 6 marzo 1844, n. 10614, pronunciata dal cessato tribunale provinciale di Verona, causa istituita con petizione a vecchio rito 18 agosto 1863, n. 13714.

In seguito alla praticata riassunzione e scaduto il termine designato di giorni sessanta, dall'ultima pubblicazione del relativo proclama, si costituirono in giudizio soli ventinove convenuti.

Ciò premesso, in obbedienza al capoverso dell'art. 382 Codice procedura civile, ad istanza dei seguenti signori: Policarpo Giusti - Eleonora Giusti, Sante Berturazzo di lei marito - Ottavio, Agostino Giusti fu Cesare - Antonia Giusti vedova Scalzotto - Pacifico Giusti fu Giuseppe - Elisabetta Luigia Giusti e Faccio Giovanni di lei marito - Luigi, Giovanni Battista e Rosalia Zuliani fu Giacomo - Maria Zuliani e Pedrollo Luigi di lei marito - Michelangelo Zuliani - Angela Fortunata Zuliani e Benini Augusto di lei marito - Mioso Luigia vedova Giusti, quale rappresentante il minore Pacifico Giusti - Giuseppe Giusti fu Mosè - Angela Giusti - Paola Giusti vedova Noris - Teresa Giusti vedova Bassotto - Appollinare Castellani - Remigio Angelo Dalla Peiola - Domenica Passaggia fu Francesco - Maria ed Elena Giustina Pedrollo fu Giuseppe - Maurizio e Tito Vespasiano Passaggia - Giustina Passaggia e Cereau Domenico di lei marito - Francesco Passaggia - Carlotta Luigia Passaggia e Volcato Luigi di lei marito - Maurizio Passaggia - Elena Pedrollo e Lunardi Cristiano di lei marito - Dugato Domenica e Brombini Antonio di lei marito - Antonia Domenica Giusti fu Fermo - Teresa Bevilacqua assistita dal marito Luigi Benini - Maria Bevilacqua assistita dal marito De-Grandi Leonzio - Giovanna Bevilacqua - Rosa Bevilacquà assistita dal marito Benedetto Benini - Celeste Vesentini per sè e quale rappresentante il minor figlio Giuseppe - Angela Dugato assistita dal marito Longo Antonio - Domenico Dugato fu Eliseo - Luigi Vincenzo Dugato fu Celeste - Rosa Dugato e Porcarollo Benedetto di lei marito - Giacomo, Paolo Giusti fu Barlaau - Maria Giusti assistita dal marito Volpato Bortolo - Domenico Giusti fu Giovanni Battista - Matteo Domenico Giusti - Luigia Giusti assistita dal marito Volpato Angelo - Lucia Giusti fu Barlaau, tutti domiciliati e rappresentati dal loro procuratore officioso avv. Mestre dott. Tullio, di Verona, vicolo Pigna, n. 1, vengono nuovamente citati i seguenti signori:

Fortunata Cazzola vedova Bottacini, di Verona - Turri Enrico fu Gaetano - Camillo Pedrotti fu Gaetano - Nobile Florenza Polfranceschi vedova Nuvoloni - Nob. Luigia Polfranceschi fu Gio. Battista - Nob. Anna Vimmer Buresch vedova Polfranceschi - Giuseppina Strinasacchi vedova Polfranceschi - Nob. Luigi Uberto Polfranceschi - Sofia Marinelli fu Filippo - Avv. Michelangelo S. Lucania, quale curatore dei nascituri della contessa Paolina Cipolla, tutti di Verona - Oliani Fortunato fu Giovanni Battista, di Venezia - Nob. Flaminio dott. Bevilacqua Lazise fu Antonio - Nob. Giacomo Bevilacqua Lazise fu Pietro - Luigia Tasca vedova Bevilacqua Lazise vedova Rubini - Avv. Messedaglia dott. Domenico, quale rappresentante la giacente eredità della defunta Lucia nobile Bevilacqua Lazise - Maggia nobile Berenice - Maria Angela Dalla Riva fu Giovanni maritata in Pineda Cesare, quest'ultima di Ostiglia, i primi tutti di Verona - Pietro Gregorio nobile Dalla Riva fu Giovanni, di Legnago - Lodovico Grazioli per sè e quale rappresentante le minori figlie Cunegonda Rosa e Samaritana Grazioli, di Legnago - Irene e Caterina Moreschi fu Gaetano, di Verona - Nobile Maria Dalla Riva vedova Degani e nob. Luciano Dalla Riva fu Pietro, entrambi di Verona - Bardini Elena vedova Dalla Riva di Vigo, di Legnago - Nob. Marianna Dalla Riva fu Francesco di Capo d'Istria, rappresentata dall'avv. Carlo dott. Noris - Anna nob. Trani vedova Dalla Riva, quale tutrice della minore Luigia Faenza, di Montagnana - Elisabetta nob. Dalla Riva fu Lorenzo, maritata in Caccini Marco, di Como - Matilde nob. Dalla Riva maritata in Giuseppe Gariboldi, di Milano - Nob. Ignazio Dalla Riva, e per esso assente e di ignota dimora il curatore avv. Ecli d.tt. Gio. Batt., di Verona - Giovanni Tagliabue - Antonio Tagliabue per sè e quale rappresentante il minor figlio Luigi - Marco Tagliabue di Antonio, tutti di Milano - Avvocato Inama dott. Carlo, in qualità di curatore delle giacenti eredità Giovanni e Lorenzo Luigi Dalla Riva fu Gabriele - Avv. Avesani dott. Giacinto, quale curat re dell'eredità giacente di Luigi Moreschi Gasparo - Nob. Dalla Riva e per esso d'ignota dimora il curatore avvocato C. Gaspari dott. Francesco - Girolamo nob. Dalla Riva e per esso assente d'ignota dimora il curatore avv. Gemma dott. Luigi - Avv. Bolognini dott. Giulio quale curatore della giacente eredità Rolando nob. Dalla Riva - Rolando nobile Dalla Riva Venerosi sottotenente nel 77° fanteria in Torino - Elisa nob. Dalla Riva vedova de Carteri - Maria Luigia Venturelli, vedova Dalla Riva - Nob. Teodoro, Emma, Maria de Carteri fu Giuseppe - Elisa nob. Dalla Riva per sè e quale rappresentante la minor figlia Matilde de Carteri, tutti di Verona - Emma nob. Zoller, vedova Dalla Riva per sè e quale tutrice delli minori figli Eugenio ed Emma Dalla Riva fu Eugenio e Carlo nob. Zoller contutore dei suddetti minori, tutti domiciliati in Liuz, impero Austriaco - Nob. Luigia Bassani Gradenigo fu Gaspare, di Verona - Fulviano nob. Dalla Riva - Alessandro Todeschini fu Carlo, entrambi con domicilio in Verona - Nobile Antonio Cagalli Burri fu Girolamo, nob. Catterina Cagalli Burri, maritata a Cagliari Antonio, tutti di Albaredo - Nicola ed Antonio Avrese di Paolo, Avrese Maria di Paolo, tutti di Casaleone di Sanguinetto - Nob. Giustina Cagalli Burri, maritata in Zambelli Angelo, di Legnago - Nob. Domenico Cagalli Burri fu Nicola, pure di Legnago - Nob. Maria Piccinate, vedova Cagalli Burri, a S. Pietro di Legnago, - Giovanni Pietro Chauvenet fu Giovanni, di Roverbella di Mantova - Avvocato Scipione dott. Calabi quale curatore dell'eredità giacente Brenzoni C.e Luigi - Avv. Augusto C.e Brenzoni fu Bortolo, di Venezia - Ing. Nicola C.e Brenzoni, di Verona - Contessa Angela Brenzoni, maritata in Perenzoni Giuseppe - C.e Bortolo Brenzoni fu Lanfranco, tutti di Verona - Giustino C.e Brenzoni, di Venezia - Ferdinando C.e Brenzoni ufficiale nel 76° fanteria - Contessa Alba Brenzoni, maritata Rossi - Nob. Bianca, Amalia Brenzoni fu Antonio, tutti di Verona - Nob. Luigi Brenzoni, d'Isola della Scala - Nobili Girolamo, Francesco, Giulio, Vittaliano, Federico, Laura Brenzoni fu Antonio, di Verona - Nob. Ginevra Brenzoni, maritata in Granziotto, di Venezia - Nob. Minerva Brenzoni, pure di Venezia - Avv. Carlo S. Coris quale curatore ai nascituri dai nob. Augusto e Nicola Brenzoni - Nobili Alba, Elena, Agostino, Alessandro Brenzoni di Nicola - Nob. Giacomo Laufranchini, tutti di Verona - Gonzatto Antonia, vedova Brenzoni, pure di Verona - Nob. Giulio Lanfranchini, di Venezia - Nob. Ippolito Lanfranchini fu Francesco, domiciliato in Vienna - Nob. Clarina Lanfranchini, vedova Brighenti, di Trento - Nob. Maria Clementina Bevilacqua Lazise maritata all'avv. Zapolla, di Legnago - Nob. Lodovico Simonych, domiciliato in Temesvard d'Ungheria - Nob. Luigi Pocorny, comandante generale in Buda - Nobile Elisabetta Brenzoni fu Luigi, vedova Da Persico, di Verona - Comm. Barbavara Giovanni Battista, direttore delle poste del Regno in Roma - Stefano Montoli, alle Stelle di Verona - Angela Montoli maritata in Pietro Zanoni di Marcellise, pure di Verona - Filippo, Maria Montoli fu Antonio, di Stelle - Domenico Mascalzoni per sè e quale rappresentante il minor figlio Giovanni Battista - Eredità giacente Teresa Montoli - Giuseppe, Giovanni Battista, Santo, Angiola Montoli fu Nicola, tutti di Stelle - Eredità giacente Pietro Montoli - Santa Danieli vedova Leu, di Moruri, provincia di Verona - Coniugi Andrea Dai Pré e Maria Montoli, pure di Moruri - Michelangelo, Antonio Montoli fu Luigi, di Stelle - Coniugi Angelo Braga e Regina Montoli - Coniugi Giovanni Petterlini e Rosa Montoli, tutti di Stelle - Coniugi Francesco Calvi e Pasqua Montoli, di Lavagno di Verona - Coniugi Giacomo Andreoli e Maria Montoli, di Stelle - Marianna Zenari vedova Montoli, di Verona - Avv. Giovanni dott. Camozzini, quale curatore alla giacente eredità Irene Montoli - Eredità giacente Luigia Montoli - Avv. Carlo D. Coris, quale curatore all'eredità giacente Luigi Montoli fu Vincenzo - Giacomo Angelo, Luigi Barbi di Antonio, residenti in Bussolengo - Stanislao, Valentino, Rosa Ridolfi di Antonio, pure di Bussolengo - Antonio Barbi, possidente, domiciliato in Bussolengo - Corsi Giovanni Girolamo, possidente e negoziante in Vigazio, di Verona - Avv. Giovanni Battista dott. Coris, quale curatore dell'eredità giacente Giovanni Montoli fu Carlo - Luigi Epifanio, Andrea, Caterina, Angelina Montoli fu Giuseppe - Trevisani Paolo, quale tutore dei minori Luigi, Pasqua, Angelo Formenti fu Giovanni Battista, tutti di Stelle - Carminati nob. Maria di Alessandro, di Verona - Coniugi Carminati nob. Vittoria e de Probizer Scipione, domiciliati in Isera (Tirolo) - Emilio, Giulia, Elena, Beatrice nobile Bevilacqua Lazise fu Giovanni Battista, tutti di Verona - Nob. Adelaide Dalla Riva fu Luigi, di Terrazzo, di Legnago - Carlo nob. Bevilacqua Lazise fu Luigi, di Verona, a comparire nel termine di giorni sessanta dall'ultima pubblicazione del presente atto avanti al R. tribunale civile e correzionale in Verona onde sentire provvedere sulla dimanda per restituzione in intero contro la sentenza 6 marzo 1844 del cessato tribunale provinciale di Verona, domanda, come sopra, promossa dagli odierni istanti, con avvertenza che non comparendo sarà nullameno proseguita la causa in loro contumacia, a sensi dell'articolo 384 Codice procedura civile. 577

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale di Catania (Sicilia) del dì 5 settembre 1874 è stato invitato il direttore della Cassa di depositi e prestiti in Firenze ad eseguire la voltura in favore di Giovanna Reitono e Giuseppa Corsoli madre e figlia, dei mandati di pagamento segnati ai numeri 3639 per lire 400 e 2125 per lire 96 13 intestati allora al fu Francesco Corsoli loro marito e padre. 320

AVVISO.

E stata depositata presso la cancelleria del tribunale di commercio la scritta in data 24 dicembre scorso colla quale fra li signori Angelo Marocchetti ed ingegnere Giuseppe Grazzini si costituì una società in nome collettivo sotto la ditta Marocchetti e C.ª, avente per scopo l'esercizio in Roma di un negozio di marmi in via Alessandrina, n. 77, ai patti e condizioni resultanti dalla scritta stessa. 607

ESTRATTO

dai registri esistenti nella cancelleria del tribunale civile e correzionale d'Isernia.

(3ª *pubblicazione*)

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile d'Isernia con deliberazione del dì 21 dicembre 1874 (registrata con marca da lira 1 20) ha

1° dichiarato che unica erede del defunto soldato Antonio Angelone sia la di lui suocera Antonia Leva, da Colli a Volturno;

2° disposto che la polizza num. 853 per lire mille, rilasciata dalla Cassa dei depositi e dei prestiti in Torino il 27 febbraio 1864, n. 51-9 di posizione, e n. 495 di quietanza del cassiere; non che il certificato n. 34064 per deposito di lire sessanta e centesimi trentadue, rilasciato in Firenze addì 29 agosto 1874, n. 103462 di posizione, e n. 13109 di quietanza del cassiere; e ogni altra somma derivata o derivabile da detti polizza e certificato, siano liberati e pagati in favore e potere della istante Antonia Leva, da Colli a Volturno, suocera del defunto soldato Antonio Angelone, e nella suddichiarata sua qualità;

3° disposto che dalle somme da pagare ad essa Leva sia dedotto: *a)* quanto è dovuto all'erario nazionale per tassa di successione dovuta dalla istante sulla eredità del ripetuto soldato Antonio Angelone; *b)* il credito, che con gli interessi maturi e maturandi il signor Michele di Sandro fu Mariano, da Colli a Volturno, vanta sull'eredità del defunto e che venne confessato nel suo testamento dall'istesso soldato Angelone;

4° disposto infine che ad eseguire i detti pagamenti sia delegata la Cassa del ricevitore del registro e bollo d'Isernia;

5° ordinato che la presente sia pubblicata ne' modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Rilasciata in Isernia dalla cancelleria del tribunale civile a richiesta della interessata Antonia Leva, oggi 9 gennaio 1875.

Per estratto conforme
Il cancelliere del tribunale
203 PASQUALE MEOLI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si porta a cognizione del pubblico che il tribunale civile di Vercelli con suo decreto delli 12 dicembre 1874 emanato sull'instanza delle Congregazioni di carità di Roasio S. Eusebio, S. Giorgio e S. Maurizio, dichiarò spettare alle stesse Congregazioni il certificato di rendita di lire 500, n. 136727, intestato al fu signor Paolo Viola e proveniente dalla successione testamentaria della fu Antonietta Perazzoli vedova Viola, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operarne il trapasso in capo alle stesse Congregazioni in parti eguali, mediante inscrizione in loro favore della stessa rendita. Ciò in eseguimento del disposto dell'art. 89 del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Vercelli, 27 dicembre 1874.

462 Avv. VIOLA proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chieti con deliberazione del dì 21 dicembre 1874 (registrata con marca di lire 1 annullata) dichiarando che i ricorrenti signori Rodolfo, Evandro, Dalinda, Clarissa e Francesca Luise, nonchè la signora Giuseppina d'Amelio sieno gli eredi successibili del defunto Ladislao notar Luise, aggiudicando a costoro la di lui eredità, ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare a' medesimi la somma di lire 1700 co' relativi interessi.

Chieti, 15 gennaro 1875.

464 GIOVANNI SALVINI proc. legale.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

La prima sezione del tribunale civile residente in Bari, sulla richiesta del ricorrente Cirilli in conformità degli articoli 82 e 86 del Regio decreto 8 ottobre 1870 ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in testa del signor Felice Cirilli fu Michele, di Giovinazzo, la proprietà delle due partite di rendita iscritta ereditata dal fu suo zio Giuseppe Cirilli, l'una di lire settecentocinquanta, come da certificato rilasciato a'29 settembre 1862, nº 36905, a favore di Cirilli Giuseppe fu Fedele, col godimento dal 1º luglio 1862, e l'altra di lire centottanta, risultante da certificato rilasciato a'21 aprile 1863, numero 7314, a favore dello stesso Cirilli, col godimento dal 1º gennaio 1863; con la riserva dell'usufrutto a favore della signora Maria Martucci vita sua durante.

Deliberazione resa agli otto gennaio milleottocentosettantacinque.

FELICE CIRILLI.

330 ORONZIO ZANELLI avv. e proc.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa dal tribunale civile di Napoli nel 6 novembre 1868 fu disposto che della rendita risultante dai due certificati, l'uno sotto al numero 23104 intestato a Garofalo Salvatore di Fedele di lire 180, e l'altro sotto al n. 123945 intestato a Garofalo Giuseppa, Luigi, Salvatore, Maria e Fedele fu Salvatore minori sotto l'amministrazione di Concetta Mennillo fu Rocco loro madre e tutrice di lire 470 che in uno formano la rendita di lire 650, per successioni intestate di essi Garofalo Salvatore di Fedele e Garofalo Fedele fu Salvatore, s'intestino lire 160 a Giuseppa Garofalo fu Salvatore (oggi maggiore) e le rimanenti lire 490 di rendita s'intestino ai minori Luigi, Salvatore e Maria Garofalo fu Salvatore, sotto l'amministrazione della madre Concetta Mennillo, tutti tanto per la parte che già in nome proprio possedevano sulla rendita suddetta che come eredi dei sopra indicati defunti Salvatore e Fedele Garofalo.

323 ANDREA SCOLESE proc.

Avviso di vendita giudiziale.

(2ª *pubblicazione*)

A richiesta dei coniugi signori Vittoria Lais ed Eugenio Baldi nella udienza del giorno 16 marzo 1875 si procederà alla vendita giudiziale a terzo ribasso del seguente fondo espropriato a carico del signor Dionisio De Vecchis, anche come erede del suo fratello Carlo. Le condizioni della vendita trovansi nel bando depositato nei luoghi voluti dalla legge.

Utile dominio del casamento posto in Roma nel rione Trastevere, formante isola, ed avente i numeri civici 92 al 103 nella via di San Francesco, numeri 1 al 6 nel vicolo di San Francesco, ed i numeri 90 e 91 nella piazza di San Francesco, confinante detta via, vicolo e piazza, segnato in mappa col n. 259, gravato dell'annuo canone di lire 1789 33 a favore dei pii Stabilimenti Francesi; si paga il tributo annuo verso lo Stato in lire 152 98, e la tassa provinciale e comunale in lire 153 80. Il primo prezzo dell'incanto sarà di lire 126,405 88.

FRANCESCO FAUSTI

601 usciere del tribunale civ. di Roma.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ

Il sottoscritto rende noto al pubblico essersi sciolto dalla società che aveva con il signor Gioachino Zuccatosta del *Caffè Restaurant*, in via Prefetti, numeri 31 al 33, essendo rimasto nel libero esercizio del medesimo il solo Gioachino suddetto.

Roma, li 12 febbraio 1875.

617 EMIDIO ZUCCATOSTA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI VERONA

AVVISO D'ASTA (N. 30).

Si avverte che nel giorno 18 febbraio corrente, all'una pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, via Campo Fiore, nº 8, piano primo, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista di grano nostrale per l'ordinario servizio del panificio militare di Brescia.

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Nº dei lotti	Quantità per cadun lotto — *Quintali*	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Brescia . . .	Nostrale	2000	20	100	3	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la 1ª consegna.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1874, del peso non minore di chil. 75 all'ettolitro e per qualità ed essenza conforme al campione appositamente stabilito pell'indicata provvista esistente in questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a cinque giorni decorribili dalle due pomeridiane del giorno del deliberamento (*tempo medio di Roma*).

I partiti dovranno essere presentati non altrimenti che in carta filigranata col bollo ordinario da lire una ed in piego suggellato.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali delle somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative all'incanto ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di segreteria, di stampa, pubblicazione degli avvisi d'asta e loro inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Verona, 9 febbraio 1875.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: CHERUBINI.

608

(3ª *pubblicazione*).

MUNICIPIO DI FIRENZE

AVVISO.

Il Sindaco di Firenze rende noto che nel listino dei numeri sortiti alla 28ª estrazione delle obbligazioni del prestito a premi di questo Municipio, eseguita il 1º febbraio corrente, è incorso un errore di stampa nel numero *cinquantamilacinquecentoventi* che non è estratto, dovendosi leggere in suo luogo il numero *quarantamilacinquecentoventi*.

Dal Municipio di Firenze, li 6 febbraio 1875.

596 *Il Sindaco:* UBALDINO PERUZZI.

R. INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

N. 4831, Sez. A-II.

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che in seguito all'avviso 20 gennaio 1875, numero 2574 A-II di questa Intendenza di Finanza, pel risultato dei fatali della impresa di trasporto, via di mare, di quintali trentamila sale da Cervia a Venezia, scaduti nel giorno 4 febbraio corrente, si ottenne una migliore offerta che limita il prezzo di trasporto a centesimi novantanove al quintale.

Egli è perciò che col presente si proclama un secondo definitivo incanto che avrà luogo presso l'Intendenza di Finanza in Venezia nel giorno 6 marzo 1875, alle ore 12 meridiane.

S'invitano pertanto tutti quelli che volessero presentare una scheda segreta con una offerta migliore della sopracitata, dichiarandosi che le formalità all'uopo prescritte sono quelle stesse tracciate nell'avviso 22 dicembre 1874, numero 52021 A-II, e che i capitoli d'oneri sono ostensibili all'Intendenza, sezione A-II, nelle ore d'ufficio.

Venezia, 6 febbraio 1875.

616 *L'Intendente:* PIZZAGALLI.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Cremona con decreto 28 novembre corrente, a seguito del giudizio promosso dal signor avvocato Francesco Pozzi di qui, procuratore di Serafino e Grazia Caprara, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 10 ottobre p. p., nº 306, per la legale dichiarazione d'assenza di Gallo Antonio Caprara di Carlo, assente e d'ignota dimora fino dall'anno 1844, ha nominato in curatore dello stesso il signor avvocato Luigi Ratti di qui ed ordinata la pubblicazione del presente estratto di provvedimento, con avvertenza al Gallo Caprara, che non comparendo nel termine di mesi 6 dalla seconda inserzione del presente sarà fatto luogo alla dichiarazione di assenza e provveduto in favore degli aventi interesse a mente degli articoli 24 e 25 del Codice civile.

Si pubblichi il presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio provinciale il *Corriere Cremonese* per due distinte volte nell'intervallo di un mese e si affigga alla porta dell'ultima dimora dell'assente in conformità dell'articolo 23 del Codice civile succitato.

Cremona, dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale, 8 novembre 1874.

40 SIGNORELLI canc.

Citazione per pubblici proclami.

Avanti il R. tribunale civile e correzionale di Como,

L'anno 1874 ed alli 21 dicembre in Como,

A richiesta di Casnati Margherita, di Como, per la quale comparirà il di lei procuratore avv. Ambrogio Moresi, presso lo stesso domiciliata,

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Como,

Visto il decreto 20 maggio 1874 del R. tribunale civile di Como, col quale venne la istante Casnati autorizzata a far seguire per pubblici proclami la presente citazione;

Visto il precetto 24 giugno 1874 dell'usciere Mascheroni addetto alla Regia pretura di Cantù, col quale fu ingiunto a Somaschini Fiorina Romanatti, di Cantù, di pagare alla richiedente nel termine di giorni trenta la somma di lire 3000 cogli accessori, portata dalla sentenza 26 aprile 1866 del Regio tribunale civile di Como;

Visti i precetti 30 agosto 1874 dell'usciere Motta Antonio addetto al Regio tribunale civile di Como, 13 novembre 1874 dell'usciere Andreotti Giuseppe addetto al R. tribunale civile di Milano, inserti e pubblicati nel *Corriere del Lario* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, col quali fu ai terzi possessori degli stabili da espropriarsi alla predetta Somaschini Fiorina notificato il precetto 24 giugno 1874;

Ritenuto che il termine portato dai precetti anzicitati è scaduto senza che da parte nè della Fiorina Somaschini, debitrice principale, nè dei terzi possessori degli stabili siasi curato di eseguire il pagamento della suddetta somma;

Che interessando all'esponente di proseguire il giudizio di subastazione sul prezzo degli stabili su cui è iscritta l'ipoteca a favore di essa Casnati Riva Margherita,

Ho citato, siccome cito, la nominata Somaschini Fiorina Romanatti e con essa suo marito Angelo Romanatti fu Domenico, di Cantù, *Cassina Priva*, ed i terzi possessori:

Romanatti Maria vedova Colombi, di Cantù - Romanatti Giovanni, di Milano - Maspero Francesco in proprio e quale padre e legale rappresentante del minore suo figlio Edoardo Maspero, quali eredi della fu Felicita Romanatti.

Romanatti Giuditta e di lei marito Minoretti Giuseppe, di Cantù - Radice Giovanni, di Cantù - Radice Rosa, di Cantù, quali eredi della fu Romanatti Giuseppa;

Berretta ing. Domenico, di Cantù, amministratore del concorso dei creditori del fu Romanatti Angelo - Rizzi Anselmo - Luigi Rizzi - Luigia Rizzi e suo marito Borghi Carlo - Annunziata Rizzi, tutti quali eredi della fu Romanatti Rosalia, di Cantù;

Silva Enrico - Domenico Zaccaria Silva e loro padre Giuseppe Silva, eredi della fu Romanatti Giovanna, di Cantù,

A comparire avanti il R. tribunale civile e correzionale di Como alla udienza del giorno 19 febbraio 1875, ore 10 mattina, per ivi vedersi autorizzare la vendita per via di subastazione degli stabili infradescritti in un sol lotto ed al prezzo che dall'istante si offre in lire 2500, eccedente le sessanta volte il tributo Regio prediale, ed alle condizioni di cui infra ed a quelle altre che il tribunale credesse più opportune.

Descrizione degli stabili a subastarsi, posti in territorio di Cantù.

Di libero allodio.

1° Pezzo di terra detto il *Borgoratto*, in mappa al n. 1131, di p. — 15, s. — 5 — al n. 1132, vigna p. 7 — 9, s. 49 1 2 24[48, coerente a levante Antonio e Giacinto Romanatti, a mezzodì strada Strettirolo, a ponente Luigi Romanatti, a tramontana strada Strettone.

Livellari al sig. Achille Casnati.

Aratorio detto *Priva*, in mappa a parte al numero 1105, vigna p. 4 5, q. 33 5 5 46[48; al numero 1106, prato di p. 4 5, q. 33 2 5, coerente a levante strada Murazzo, a mezzodì fondi Romanatti, a ponente Bolderini, a tramontana Giacinto ed Antonio Romanatti.

3° Aratorio in mappa a parte al n. 1105, p. 1 — q. 8 — 3 15[48, coerente a levante Luigi Romanatti, a mezzodì strada per Cucciago e casa di Luigi Romanatti, a ponente vigna di Giacinto ed Antonio Romanatti, a tramontana strada del *Murazzo*.

4° Caseggiato, ossia porzione della cassina Priva, in mappa a parte del n. 105, vigna con moroni, di p. 18 — s. 6 10 2 23[48, coerente a levante questa regione al n. 3, a mezzodì Luigi Romanatti, a ponente Luigi Romanatti, a tramontana il prato n. 3.

Condizioni:

1° L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 2500 offerto dalla creditrice istante e la delibera seguirà al miglior offerente.

2° I beni cadenti nell'asta si vendono in un sol lotto, a corpo e non a misura, senza garanzia della loro superficie, con tutte le servitù attive e passive ai medesimi inerenti, e quali furono finora posseduti senza garanzia e promessa d'evizione.

3° Il compratore entrerà al possesso civile e godimento a sue spese nel giorno della definitiva delibera e da tal giorno spetteranno a lui i fitti ed i frutti pendenti, con obbligo di pagare le contribuzioni ed i pesi d'ogni natura. Rispetterà gli affittamenti in corso a norma degli articoli 1597, 1598 Codice civile vigente senza che possa esperimentare ragione alcuna verso la creditrice istante e pretendere diminuzione di prezzo, e però il dominio degli stabili non si riterrà trasferito nel deliberatario se non in seguito a quanto è stabilito nel capo 7°.

4° Dal detto giorno del godimento in avanti il deliberatario dovrà corrispondere sul prezzo di delibera gl'interessi nella misura del 5 p. 0[0 all'anno da pagarsi in due eguali rate semestrali, esclusa ogni trattenuta.

5° Il compratore pagherà il prezzo di delibera a norma della graduatoria e come sarà dal tribunale ordinato.

6° Tutte le spese d'esecuzione, cominciando dal precetto, saranno a pagarsi entro 20 giorni dalla sentenza di vendita a sconto del prezzo. Quelle della sentenza di vendita, tasse di registro, interessi e spese ed ogni altra successiva saranno a carico del compratore, oltre il prezzo di delibera.

7° Le obbligazioni del deliberatario saranno solidali ed indivisibili anche nei suoi eredi singoli e beneficiati.

8° Per quant'altro non trovasi provveduto nelle presenti condizioni s'intende che debbono avere vigore le disposizioni del Codice civile e procedura civile.

Si avverte che saranno offerti in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1° Sentenza 26 aprile 1866 del Regio tribunale civile di Como;

2° Precetto 24 giugno 1874, usciere Mascheroni;

3° Precetto 30 agosto 1874, usciere Motta;

4° Precetto 13 novembre 1874, usciere Andreotti;

5° Previa inserzione nel *Corriere del Lario* e *Gazzetta Ufficiale del Regno*;

6° Nota, trascrizione, precetti;

7° Certificato censuario;

8° Certificato comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato;

9° Mandato della istante nell'avv. Moresi.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritta fu rimessa e lasciata in Como all'ufficio della redazione del *Lario* per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, parlando col direttore del medesimo giornale, ed altra copia per cura della parte verrà fatta inserire nel Giornale Ufficiale del Regno.

NESSI GIUSEPPE usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Como.

610

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA COSTRUZIONE DI CASE E QUARTIERI IN ROMA

L'Assemblea generale degli azionisti della Società Anonima per la Costruzione di Case e Quartieri in Roma nell'adunanza tenuta il 24 gennaio p. p., dopo udito il rapporto del Consiglio di amministrazione, deliberò di porre anticipatamente stante la condizione della Società e del paese la Società stessa in liquidazione votando il seguente

Ordine del giorno:

„ L'Assemblea generale degli azionisti della Società di Costruzione di Case „ e Quartieri in Roma del dì 24 gennaio 1875, udita e ponderata la relazione „ presentata dal Consiglio d'amministrazione, approva unanimamente l'operato „ del Consiglio stesso, ringraziandolo dell'abnegazione avuta, e tenuto conto „ delle attuali condizioni della Società e del paese, delibera:

„ I. Lo scioglimento della Società e la sua liquidazione.

„ II. La liquidazione sarà fatta nel più breve termine da tre liquidatori nominati dall'Assemblea; nel caso di rinuncia o di mancanza per caso, che Dio „ tenga lontano, di uno dei liquidatori nominati, l'Assemblea dà facoltà agli „ altri due di surrogare il terzo mancante.

„ III. I liquidatori riceveranno in consegna dal Consiglio d'amministrazione „ tutto ciò che appartiene alla Società, dandogliene scarico.

„ IV. Si dà facoltà ai liquidatori di compromettere, transigere, quietare, alie- „ nare, parzialmente ed anche in complesso i beni ed i valori della Società, „ accordando ai liquidatori stessi i poteri più ampi per l'esecuzione di quanto „ sopra.

„ Si dà pure facoltà ai liquidatori di promuovere la vendita o l'annulla- „ mento di tutte quelle azioni sulle quali non fossero stati eseguiti la totalità „ dei versamenti.

„ V. Per lo stralcio e liquidazione della Società abbisognando degli impie- „ gati, i liquidatori si serviranno degli attuali, senza aumento di stipendio, e „ terminata l'opera gli accorderanno una gratificazione.

„ VI. La retribuzione pei liquidatori sarà complessivamente del 4 per 100 „ sull'ammontare dell'intero patrimonio da liquidarsi.

„ L'assemblea degli azionisti dovrà essere nuovamente riunita dai liquida- „ tori non più tardi del mese di gennaio 1876 per sentire il rapporto del suo „ operato. „

Il presidente ha aperta la discussione sul medesimo ordine del giorno, e dopo ripetuto invito, nessuno avendo presa la parola, all'infuori di un azionista il quale chiede che in seguito alle osservazioni fatte nell'assemblea venga aggiunto all'ordine del giorno sopraddetto il seguente articolo:

„ Si dà pure facoltà ai liquidatori di agire avanti ai competenti tribunali „ contro chiunque ha avuto parte nell'amministrazione della Società e contro „ i promotori di essa per qualunque responsabilità hanno potuto contrarre di „ fronte agli azionisti, qualora non si possa transigere con essi amichevol- „ mente. „

L'Assemblea dopo aver approvato il suddetto ordine del giorno, addivenne per ischede segrete alla nomina dei liquidatori nelle persone dei signori Saverio avv. Secreti, Giorgi Francesco e cav. Francesco Mayer, i quali hanno tutti accettato l'incarico loro conferito.

Si deduce pure che il relativo verbale redatto dal notaio signor Pietro Fratocchi è stato depositato nella cancelleria di questo tribunale di commercio il tutto in conformità di quanto prescrive il vigente Codice di commercio.

Roma, lì 5 febbraio 1875.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, dimissionario
ACHILLE UGO.

Per copia conforme:
PIETRO dott. FRATOCCHI notaio di collegio.

619

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
DEI PII ISTITUTI DI VIGEVANO

Rinnovazione d'incanto

per vendita di tenimento in territorio di Proh (Novara).

Sabato 27 corrente febbraio, ore 11 antimeridiane, in Vigevano, nella sala delle adunanze della Commissione Amministratrice dei Pii Istituti, via Cavour, civico numero 7, si terrà nuovo incanto per la definitiva aggiudicazione della

Cascina Proh, posta in territorio di Proh, frazione di Briona, Novara, in mappa alli numeri 86, 89, 98, 99, 100, 211, 212, 221 1[2, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 253, 255 e 256, consistente in caseggiato e beni irrigui, della complessiva superficie di ettari 19 71 79.

L'asta sarà aperta su lire 78,960, prezzo risultante dall'offerta d'aumento, all'ammontare del primo deliberamento.

Il deposito per concorrervi è del decimo del suddetto prezzo, oltre la somma in numerario di lire 6000 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Vigevano, addì 4 febbraio 1875.

551

Notaio canc. ANDREA VANDONE.

MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

AVVISO D'ASTA.

La vendita della scorza del sughero degli alberi esistenti nel Bosco Santo Pietro, proprio di questo comune, alla quale doveva procedersi nel giorno diciassette gennaio ora scorso, non ebbe effetto per mancanza di offerte.

Lo stato, come si disse nell'avviso d'asta in data 26 novembre ultimo, pubblicato in più comuni e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel supplemento al n° 304 di essa, è lire centomila.

Chiunque vorrà attendervi potrà presentare la sua offerta in questa casa comunale, ove dal sindaco del suddetto comune, nel giorno diciannove marzo di questo corrente anno, alle ore undici d'Italia, si procederà allo incanto, col metodo della estinzione delle candele, quindi all'aggiudicazione in persona dell'ultimo e migliore oblatore.

Però ogni offerente, per essere ammessa la sua offerta, dovrà con essa uniformarsi a tutti i patti e le condizioni descritte nel detto avviso, che in questo ufficio comunale sarà fatto ostensibile a chiunque vorrà consultarlo.

Tra i predetti patti si comprendono i seguenti:

1° Che la scorticazione deve eseguirsi nei mesi di luglio ed agosto dell'anno 1881.

Ove però in quell'anno avverrebbero in luogo epidemia, rivoluzione o colera che s'intendono in modo tassativo, o fatti tali dell'Amministrazione forestale che non farebbero verificare la scorticazione in parola, in tal caso sarà permesso all'aggiudicatario di farla nel 1882, pagando allora a quest'Amministrazione comunale, oltre dell'intero prezzo che verrà convenuto nell'aggiudicazione, una settima parte del prezzo medesimo pria che fosse incominciato il decorticamento; e ciò quand'anche la decorticazione fosse stata fatta in parte.

2° Le lire 100,000 dovranno pagarsi in due soluzioni, cioè metà nel giorno del definitivo deliberamento e l'altra metà in gennaio dell'anno 1880.

3° Tutte le spese degli atti corrispondenti, quelle fiscali e quant'altro ad essi è inerente, sono a peso dell'aggiudicatario, il quale pure dovrà pagare le spese per la inserzione degli avvisi nella suddetta Gazzetta.

4° Dovrà ciascun offerente garentire la sua offerta, per essere ammessa, con un deposito di lire cinquemila o un biglietto di tenuta, nella uguale somma, a firma di persona notoriamente solvibile, da servire a cautela della suddetta vendita, che gli sarà restituito al termine della licitazione, ritenendosi quello del liberatario sino all'atto di sottomissione, quando gli si dovrà restituire depurato di tutte le spese, come si è detto all'articolo precedente.

Epperò cotal deposito, non adempiendosi dall'aggiudicatario, nel termine prefisso, come è detto nel suddetto avviso, l'atto di sottomissione, cederà *ipso jure* senza bisogno di alcuna pronunziazione giudiziaria in vantaggio dell'Amministrazione ed in pena di esso appaltatore, salve restando sempre tutte le condizioni coercitive stabilite e prescritte all'articolo 13 del suddetto avviso.

5° Il termine per l'aumento del ventesimo resta stabilito a giorni quindici successivi a quello del deliberamento.

6° Che ciascuna offerta d'aumento che si farà all'asta non potrà essere minore di lire cento.

Caltagirone, lì 2 febbraio 1875.

Il Sindaco: Cav. M. CHIARANDÀ.

583 *Il Segretario Comunale:* PASQUALE VACIRCA.

INTENDENZA DI FINANZA IN LECCE

AVVISO DI CONCORSO

pel conferimento della rivendita dei generi di privativa numero 6 vacante in Lecce.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa n. 6, situata in Lecce, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di questa stessa città, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi sulla via Principe Savoja.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente, pei soli tabacchi, ha dato un reddito di lire 803 24.

L'esercizio sarà conferito a norma del Regio decreto 2 settembre 1871, numero 459.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti giustificanti i requisiti di ammissione al concorso.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'ammontare della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno venti dell'entrante mese di febbraio.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state esibite in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Lecce, addì 29 gennaio 1875.

482 *L'Intendente:* BELFORTI.

PREFETTURA DELLA PROV. DI CALTANISSETTA

AVVISO D'ASTA per definitivo deliberamento.

Essendo stata presentata in tempo utile a questa prefettura un'offerta di diminuzione del ventesimo sulla somma di lire 25,200, deduzione fatta delle lire 3200 per quanto era stato deliberato con verbale del 19 gennaio ultimo lo appalto del 10° lotto dei servizi postali giornalieri tra Girgenti e S. Caterina, per la via di Canicattì e Caltanissetta, per la durata di cinque anni cursuri dal 1° luglio 1875 a tutto giugno 1880; si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 23 del corrente mese di febbraio si procederà in una delle sale di questa prefettura, innanzi l'ill.mo signor prefetto, al definitivo deliberamento a ribasso, col metodo della candela vergine, per lo appalto anzidetto in favore del migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a colui che presentò l'offerta in grado di ventesimo.

Per tutto corrispettivo del servizio l'Amministrazione delle poste pagherà all'impresa accollataria a mesi posticipati l'annua somma che risulterà dal definitivo deliberamento dello appalto anzidetto, nella prevenzione che oltre la retribuzione convenuta l'impresa non potrà mai pretendere alcun compenso o indennità sotto qualsiasi titolo per qualsiasi caso fortuito, previsto o imprevisto.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone di notoria solventezza, pratiche di questo genere di servizi, e come tali riconosciute da chi presiede agli incanti e che abbiano a guarentigia dell'asta depositato il decimo del prezzo di accollo. Non saranno di conseguenza ammesse le offerte per persona da nominare.

L'accollatario, a guarentigia dello esatto adempimento degli obblighi assunti, dovrà all'atto della stipulazione del contratto prestare una cauzione di lire 7000 o in numerario da versare nella Cassa dei depositi e prestiti, oppure in cartelle del Debito Pubblico dello Stato valutate al corso di Borsa sul listino del giorno della stipulazione, le quali dovranno essere vincolate nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

Non stipulando il contratto nel termine di giorni 15 dopo il definitivo deliberamento, l'accollatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Tutte le spese di qualsiasi natura saranno a carico del deliberatario.

L'accollatario dovrà infine uniformarsi alla cartella di oneri del 16 dicembre 1874, che trovasi visibile, a chiunque ne facesse domanda, in questa prefettura.

Caltanissetta, lì 5 febbraio 1875.

Per l'Ufficio di Prefettura

584 *Il Segretario:* F. ERRANTE.

Corte dei Conti del Regno d'Italia.

A richiesta del procuratore generale della Corte dei Conti in Roma, e sulla domanda del R. Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro,

Io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Roma ho citato il sig. Stagno Antonino marchese di Soreto, già tesoriere provinciale di Palermo, d'ignoto domicilio, a termini dell'art. 141 del Codice di procedura civile, a comparire personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, avanti la sezione 3ª della Corte dei Conti suddetta, il giorno di martedì trenta marzo prossimo venturo, per sentirsi condannare al pagamento della somma di lire 81,646 95, e relativi interessi, non che delle spese tutte del giudizio, in dipendenza dei fatti esposti in atti, relativi alla gestione dal citato medesimo tenuta nella qualità di tesoriere provinciale di Palermo; facendo le più ampie riserve di ogni azione, ragione, o procedimento sia pel ricupero della suddetta somma di lire 81,646 95, e relativi interessi, sia di qualunque altra somma, di cui il citato marchese di Soreto risultasse in seguito debitore delle finanze dello Stato.

In pari tempo ho notificato al suddetto signor Stagno Antonino marchese di Soreto, che nel decreto presidenziale della Corte suddetta viene stabilito tutto il giorno di martedì 23 detto mese di marzo come tempo utile a depositare nella segreteria della sezione 3ª della Corte stessa tutti quei documenti, che si la procura generale, come il convenuto credessero nel respettivo loro interesse di produrre nella causa, e viene delegato a relatore il sig. consigliere commendatore Capelli.

Roma, lì 10 febbraio 1875.

621 PIETRO REGGIANI usciere.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

(1ª *pubblicazione*)

Caldera Giovanna, residente nel luogo di Aramengo, fece istanza al tribunale civile d'Asti per la dichiarazione d'assenza del proprio marito Nicola Giuseppe fu Antonio, nato e residente in Aramengo, d'onde è scomparso da oltre due anni senza più dare sue notizie o lasciare procuratore.

Il tribunale con suo decreto 2 corrente febbraio accordò assumere informazioni incaricandone il pretore di Cocconato.

Asti, 5 febbraio 1875.

552 BOTTINI proc.

REGIA PRETURA DI TIVOLI.

Estratto di decreto per nomina a curatore dell'eredità giacente del fu D. Giovanni arciprete Potini.

Il sottoscritto cancelliere presso la pretura di Tivoli, in adempimento dell'articolo 981 del Codice civile e 896 del Codice di procedura civile, fa noto che con decreto del signor pretore di Tivoli 2 febbraio 1875, sull'istanza di D. Gregorio canonico Giocondi, venne nominato il legale signor Petrocchi Luigi, residente in Tivoli, a curatore dell'eredità giacente del fu D. Giovanni arciprete Potini. Tanto si deduce a notizia per ogni effetto di legge e ragione.

Tivoli, 6 febbraio 1875.

613 Il canc. ORESTE MADDALENA.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.